

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 52



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

57° anno
22 febbraio 2014

Numero d'informazione Sommario Pagina

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2014/C 52/01 Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* GU C 45 del 15.2.2014 1

Corte di giustizia

2014/C 52/02 Prestazione di giuramento dei nuovi membri della Corte 2

2014/C 52/03 Decisioni adottate dalla Corte nella sua Riunione generale, del 5 novembre 2013 2

2014/C 52/04 Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti 3

Tribunale

2014/C 52/05 Prestazione di giuramento di un nuovo giudice al Tribunale 4

Prezzo:
4 EUR


(segue)

V Avvisi


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia


2014/C 52/06	Cause riunite C-239/11 P, C-489/11 P e C-498/11 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2013 — Siemens AG (C-239/11 P), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11 P), Toshiba Corp. (C-498/11 P)/Commissione europea [Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Ripartizione del mercato — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Prova dell'infrazione — Infrazione unica e continuata — Snaturamento degli elementi di prova — Efficacia probatoria di dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante — Ammende — Importo di base — Anno di riferimento — Coefficiente moltiplicatore di dissuasione — Competenza estesa al merito — Parità di trattamento — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione]	5
2014/C 52/07	Causa C-281/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati — Direttiva 2009/41/CE — Trasposizione inesatta e incompleta)	5
2014/C 52/08	Causa C-500/11: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — The Queen, Fruition Po Limited/Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health [Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 2200/96 — Regolamento (CE) n. 1432/2003 — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Ortofrutticoli — Organizzazioni di produttori — Condizioni per il riconoscimento da parte delle autorità nazionali — Messa a disposizione dei mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e l'immissione in commercio dei prodotti — Obbligo per l'organizzazione, in caso di delega delle sue funzioni a società terze, di esercitare un controllo su dette società]	6
2014/C 52/09	Causa C-9/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Verviers — Belgio) — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA [Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 2 — Articolo 5, punto 1, lettere a) e b) — Competenza speciale in materia contrattuale — Nozioni di «compravendita di beni» e di «prestazione di servizi» — Contratto di concessione di vendita di beni]	6
2014/C 52/10	Causa C-10/12 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2013 — Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Euroalliages [Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 172/2008 — Importazioni di ferro-silicio originarie della Cina, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia — Riesame intermedio parziale — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 3, paragrafo 7 — Fattori noti — Pregiudizio all'industria dell'Unione — Nesso causale]	7
2014/C 52/11	Causa C-84/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Rahmanian Koushkaki/Bundesrepublik Deutschland [Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Articoli 21, paragrafo 1, 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6 — Procedure e condizioni di rilascio dei visti uniformi — Obbligo di rilascio di un visto — Valutazione del rischio di immigrazione illegale — Intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto — Ragionevoli dubbi — Margine discrezionale delle autorità competenti]	7




2014/C 52/12	Causa C-116/12: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Serron — Grecia) — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE/Elliniko Dimosio (Valore in dogana — Merci esportate in un paese terzo — Restituzioni all'esportazione — Trasformazione nel paese di esportazione considerata come non sostanziale — Riesportazione delle merci nel territorio dell'Unione europea — Determinazione del valore in dogana — Valore di transazione)	8
2014/C 52/13	Causa C-174/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien — Austria) — Alfred Hirmann/Immofinanz AG (Rinvio pregiudiziale — Diritto delle imprese — Seconda direttiva 77/91/CEE — Responsabilità di una società per azioni per violazione dei suoi obblighi in materia di pubblicità — Inesattezza delle informazioni contenute in un prospetto d'offerta — Portata della responsabilità — Normativa di uno Stato membro che prevede il rimborso del prezzo versato dall'acquirente per l'acquisto di azioni) ...	9
2014/C 52/14	Causa C-202/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof 's-Gravenhage — Paesi Bassi) — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV (Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche dati — Articolo 7, paragrafi 1 e 5 — Diritto sui generis del costituente di una banca dati — Nozione di «reimpiego» — Parte sostanziale del contenuto della banca dati — Metamotore di ricerca specializzato)	10
2014/C 52/15	Causa C-209/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) — Walter Endress — Allianz Lebensversicherungs AG (Rinvio pregiudiziale — Direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE — Assicurazione diretta sulla vita — Diritto di rinuncia — Assenza di informazione sulle condizioni di esercizio di tale diritto — Estinzione del diritto di rinuncia decorso un anno dal pagamento del primo premio — Conformità alle direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE)	10
2014/C 52/16	Cause riunite C-241/12 e C-242/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Rotterdam — Paesi Bassi) — procedimenti penali a carico di Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12) [Ambiente — Rifiuti — Nozione — Direttiva 2006/12/CE — Spedizioni di rifiuti — Informazione delle autorità nazionali competenti — Regolamento (CEE) n. 259/93 — Sussistenza di un'azione, di un'intenzione o di un obbligo di disfarsi di una sostanza o di un oggetto]	11
2014/C 52/17	Causa C-262/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association Vent De Colère! Fédération nationale e a./Ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Rinvio pregiudiziale — Aiuto di Stato — Nozione di «intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali» — Energia elettrica di origine eolica — Obbligo di acquisto ad un prezzo superiore al prezzo di mercato — Compensazione integrale — Contributi dovuti dai consumatori finali di energia elettrica)	11
2014/C 52/18	Causa C-267/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Frédéric Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Contratto collettivo che riserva un beneficio a livello di retribuzione e di condizioni di lavoro ai dipendenti che contraggono matrimonio — Esclusione dei contraenti un Patto civile di solidarietà — Discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale)	12



2014/C 52/19	Causa C-274/12 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2013 — Telefónica SA/Commissione europea (Impugnazione — Ricorso di annullamento — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Diritto di ricorso — Legittimazione ad agire — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano individualmente — Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione — Decisione che dichiara un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato comune — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)	12
2014/C 52/20	Causa C-279/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal — Regno Unito) — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd (Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/4/CE — Accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale — Ambito di applicazione — Nozione di «autorità pubblica» — Imprese di gestione delle reti fognarie e di fornitura di acqua — Privatizzazione del settore dei servizi idrici in Inghilterra e nel Galles)	13
2014/C 52/21	Causa C-281/12: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori — Direttiva 2005/29/CE — Articolo 6, paragrafo 1 — Nozione di «azione ingannevole» — Carattere cumulativo delle condizioni elencate dalla disposizione di cui trattasi)	13
2014/C 52/22	Causa C-292/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu ringkonnakohus — Estonia) — Ragn Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus [Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2008/98/CE — Gestione dei rifiuti — Articolo 16, paragrafo 3 — Principio di prossimità — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Spedizione di rifiuti — Rifiuti urbani non differenziati — Rifiuti industriali e edili — Procedimento per l'attribuzione di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio di un comune — Obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall'autorità concedente — Impianti di trattamento appropriati più vicini]	14
2014/C 52/23	Causa C-303/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Guido Imfeld, Nathalie Garcet/État belge (Libertà di stabilimento — Parità di trattamento — Imposta sul reddito — Legislazione contro la doppia imposizione — Redditi percepiti in uno Stato diverso dallo Stato di residenza — Metodo di esenzione con riserva di progressività nello Stato di residenza — Presa in considerazione parziale della situazione personale e familiare — Perdita di talune agevolazioni fiscali collegate alla situazione personale e familiare del lavoratore)	15
2014/C 52/24	Causa C-327/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture/Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa (Articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE — Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi — Imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale — Nozioni — Organismi incaricati di verificare e certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Restrizione — Giustificazione — Tutela dei destinatari dei servizi — Qualità dei servizi di certificazione)	15
2014/C 52/25	Causa C-361/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli — Italia) — Carmela Carratù/Poste Italiane SpA (Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Principio di non discriminazione — Nozione di «condizioni di lavoro» — Normativa nazionale che prevede un regime di risarcimento del danno in caso di illecita opposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da quello applicabile all'illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato)	16




2014/C 52/26	Causa C-362/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito.) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Tutela giurisdizionale — Principio di effettività — Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento — Ripetizione dell'indebito — Mezzi di ricorso — Normativa nazionale — Riduzione, senza preavviso e retroattivamente, del termine di prescrizione dei mezzi di ricorso applicabili)	16
2014/C 52/27	Causa C-411/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Tariffa elettrica agevolata — Decisione 2011/746/UE — Aiuti incompatibili con il mercato interno — Recupero — Omessa esecuzione entro il termine impartito)	17
2014/C 52/28	Causa C-425/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portogallo) — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni — Direttiva 93/38/CEE — Mancato recepimento nel diritto interno — Possibilità per lo Stato di far valere tale direttiva nei confronti di un ente concessionario di un servizio pubblico in assenza di recepimento di tale atto nel diritto interno)	17
2014/C 52/29	Causa C-437/12: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — procedimento promosso da X (Imposizioni interne — Articolo 110 TFUE — Tassa di immatricolazione — Prodotti nazionali similari — Neutralità della tassa tra autoveicoli usati importati e veicoli similari già presenti sul mercato nazionale)	18
2014/C 52/30	Causa C-443/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi [Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 3 — Condizioni di rilascio di tale certificato — Immissioni in commercio successive di due medicinali contenenti, in tutto o in parte, lo stesso principio attivo — Composizione di principi attivi di cui uno è già stato commercializzato sotto forma di medicinale con principio attivo unico — Possibilità di ottenere più certificati a partire da uno stesso brevetto e da due autorizzazioni di immissione in commercio]	18
2014/C 52/31	Causa C-445/12 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — Rivella International AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «BASKAYA» — Opposizione — Convenzione bilaterale — Territorio di uno Stato terzo — Nozione di «uso effettivo»)	19
2014/C 52/32	Causa C-452/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld — Germania) — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV [Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 27, 33 e 71 — Litispendenza — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) — Articolo 31, paragrafo 2 — Norme sulla coesistenza — Azione di regresso — Azione di accertamento negativo — Sentenza di accertamento negativo]	19
2014/C 52/33	Causa C-484/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage — Paesi Bassi) — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, operante con il nome di NL Octrooicentrum [Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 3 — Condizioni di rilascio di tale certificato — Possibilità di ottenere più certificati protettivi complementari sul fondamento di uno stesso brevetto]	20



2014/C 52/34	Causa C-495/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Bridport and West Dorset Golf Club Limited [Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport — Accesso ad un campo da golf — Visitatori non membri di un golf club che pagano un diritto di accesso al green («green fee») — Esclusione dall'esenzione — Articolo 133, primo comma, lettera d) — Articolo 134, lettera b) — Entrate supplementari]	20
2014/C 52/35	Causa C-563/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kúria (Ungheria) — BDV Hungary Trading Kft (in liquidazione)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága (IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 146 — Esenzioni all'esportazione — Articolo 131 — Condizioni stabilite dagli Stati membri — Legislazione nazionale che prevede che il bene destinato all'esportazione debba aver lasciato il territorio doganale dell'Unione europea entro 90 giorni dalla vendita)	21
2014/C 52/36	Causa C-586/12 P: Sentenza della Corte (Decima Sezione) 19 dicembre 2013 — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Fissazione del prezzo del bitume stradale — Fissazione di uno sconto per i costruttori stradali — Prova — Principio di parità di trattamento — Giurisdizione estesa al merito — Proporzionalità dell'ammenda — Controllo della Corte)	21
2014/C 52/37	Causa C-524/12 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 novembre 2013 — TeamBank AG Nürnberg/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Fercredit Servizi Finanziari SpA (Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo f@ir Credit — Opposizione del titolare del marchio figurativo comunitario FERCREDIT — Diniego di registrazione)	22
2014/C 52/38	Causa C-534/12 P: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 5 dicembre 2013 — Luigi Marcuccio/Commissione europea [Impugnazione — Ricorso per revocazione — Ordinanza del Tribunale dell'Unione europea con cui si dichiara il ricorso irricevibile — Assegnazione — Riassegnazione dalla delegazione in Luanda (Angola) a Bruxelles (Belgio) — Decisione di procedere all'imballaggio e al trasloco degli effetti personali del ricorrente in sua assenza — Conseguenze di una successiva sentenza del Tribunale]	22
2014/C 52/39	Causa C-50/13: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Aosta) — Rocco Papalia/Comune di Aosta (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Settore pubblico — Successione di contratti — Abuso — Risarcimento del danno — Condizioni per il risarcimento in caso di apposizione illegale di un termine al contratto di lavoro — Principi di equivalenza ed effettività)	23
2014/C 52/40	Causa C-159/13 P: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 dicembre 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Jacson of Scandinavia AB [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio denominativo JACKSON SHOES — Domanda di dichiarazione di nullità del titolare del nome commerciale nazionale Jacson of Scandinavia AB — Dichiarazione di nullità — Irricevibilità manifesta]	23

2014/C 52/41	Causa C-224/13: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 2013 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cagliari — Italia) — procedimento penale a carico di Sergio Alfonso Lorrari (Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Diritti fondamentali — Durata eccessiva del procedimento penale — Sospensione di un procedimento penale, per una durata indeterminata, in caso di malattia dell'imputato tale da impedire a quest'ultimo la cosciente partecipazione al procedimento — Malattia irreversibile dell'imputato — Mancata attuazione del diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte)	23
2014/C 52/42	Causa C-355/13: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria — Italia) — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia [Rinvio pregiudiziale — Regolamento di procedura — Articoli 53, paragrafo 2, e 99 — Risposta a una questione sollevata in via pregiudiziale chiaramente deducibile dalla giurisprudenza — Domanda manifestamente irricevibile — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) — Articolo 3 — Imposizione di una tassa di concessione governativa nell'ipotesi di contratto di abbonamento telefonico — Tassa non applicata nell'ipotesi di carta telefonica prepagata — Articolo 102 TFUE]	24
2014/C 52/43	Causa C-304/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara (Romania) il 3 giugno 2013 — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș	24
2014/C 52/44	Causa C-469/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Verona (Italia) il 30 agosto 2013 — Shamim Tahir/Ministero dell'Interno e Questura di Verona	25
2014/C 52/45	Causa C-568/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 6 novembre 2013 — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl	25
2014/C 52/46	Causa C-592/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 20 novembre 2013 — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico/Ediltecnica SpA	26
2014/C 52/47	Causa C-600/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Matera (Italia) il 21 novembre 2013 — Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli	26
2014/C 52/48	Causa C-611/13 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 da Hansa Metallwerke AG e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-375/10, Hansa Metallwerke AG e a./Commissione europea	26
2014/C 52/49	Causa C-613/13 P: Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-379/10 e T-381/10, Keramag Keramische Werke AG e altri, Sanitec Europe Oy/Commissione europea	27
2014/C 52/50	Causa C-636/13 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Roca Sanitario, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-408/10, Roca Sanitario/Commissione	28
2014/C 52/51	Causa C-637/13 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Laufen Austria AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-411/10, Laufen Austria/Commissione	28




<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2014/C 52/52	Causa C-638/13 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Roca avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-441/10, Roca/Commissione	29
2014/C 52/53	Causa C-643/13 P: Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Melkveebedrijf Overenk BV e altri contro la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 settembre 2013 nella causa T-510/11, Melkveebedrijf Overenk e altri/Commissione	29
2014/C 52/54	Causa C-670/13 P: Impugnazione proposta il 13 dicembre 2013 dalla The Cartoon Network, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 ottobre 2013, causa T-285/12, The Cartoon Network, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	29
2014/C 52/55	Causa C-677/13: Ricorso proposto il 18 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica	30
2014/C 52/56	Causa C-679/13: Ricorso proposto il 19 dicembre 2013 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea	31
2014/C 52/57	Causa C-683/13: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho da Covilhã (Portogallo) il 23 dicembre 2013 — Pharmacontinente Saúde e Higiene SA e altri/Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)	31
2014/C 52/58	Causa C-7/14 P: Impugnazione proposta il 10 gennaio 2014 dalla Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 novembre 2013, causa T-147/12, Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Commissione europea	32

Tribunale


2014/C 52/59	Causa T-385/11: Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — BP Products North America/Consiglio [«Dumping — Sovvenzioni — Importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti — Elusione — Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 23 del regolamento (CE) n. 597/2009 — Prodotto simile leggermente modificato — Certezza del diritto — Sviamento di potere — Errori manifesti di valutazione — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione»]	33
2014/C 52/60	Causa T-528/11: Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — Aloe Vera of America/UAMI — Detimos (FOREVER) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo FOREVER — Marchio nazionale figurativo anteriore 4 EVER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»]	33
2014/C 52/61	Causa T-95/12 P: Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2014 — Stols/Consiglio («Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2007 — Decisione di non promuovere l'interessato al grado AST 11 — Comparazione dei meriti — Controllo da parte del giudice dell'errore manifesto di valutazione»)	34
2014/C 52/62	Causa T-149/12: Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — Investrónica/UAMI — Olympus Imaging (MICRO) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo MICRO — Marchio nazionale figurativo anteriore micro — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Potere di riforma»]	34



2014/C 52/63	Causa T-279/12: Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2014 — SICOM/Commissione («Clausola compromissoria — Aiuto alimentare — Fornitura di olio di colza alla Guinea — Inadempimento contrattuale — Prescrizione»)	34
2014/C 52/64	Causa T-304/12: Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — Message Management/UAMI — Absacker (ABSACKER of Germany) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ABSACKER of Germany — Marchio nazionale figurativo anteriore ABSACKER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	35
2014/C 52/65	Causa T-383/12: Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — Ferienhäuser zum See/UAMI — Sunparks Groep (Sun Park Holidays) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Sun Park Holidays — Marchio comunitario figurativo anteriore Sunparks Holiday Parks — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	35
2014/C 52/66	Causa T-433/12: Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — Steiff/UAMI (Bottone in metallo al centro dell'orecchio di un peluche) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario consistente nell'applicazione di un bottone al centro dell'orecchio di un peluche — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	35
2014/C 52/67	Causa T-434/12: Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — Steiff/UAMI (Etichetta con bottone in metallo al centro dell'orecchio di un peluche) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario consistente nell'applicazione di un'etichetta, mediante un bottone, al centro dell'orecchio di un peluche — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	36
2014/C 52/68	Causa T-475/12: Sentenza del Tribunale 13 gennaio 2014 — LaserSoft Imaging/UAMI (WorkflowPilot) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo WorkflowPilot — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	36
2014/C 52/69	Causa T-538/12: Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — Optilingua/UAMI — Esposito (ALPHATRAD) [«Marchio comunitario — Procedura di dichiarazione di decadenza — Marchio comunitario figurativo ALPHATRAD — Uso effettivo del marchio — Rilevanza dell'uso — Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	36
2014/C 52/70	Causa T-385/13 P: Ordinanza del Tribunale del 19 dicembre 2013 — Marcuccio/Commissione («Impugnazione — Funzione pubblica — Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità — Mancanza di identità tra l'atto introduttivo presentato via telefax e l'originale successivamente depositato — Deposito dell'originale oltre i termini — Tardività del ricorso — Impugnazione manifestamente infondata»)	37
2014/C 52/71	Causa T-633/13: Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — Reed Exhibitions/UAMI (INFOSECURITY)	37
2014/C 52/72	Causa T-637/13: Ricorso proposto il 27 novembre 2013 — Bimbo/UAMI — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO)	37
2014/C 52/73	Causa T-638/13: Ricorso proposto il 27 novembre 2013 — Bimbo/UAMI — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)	38
2014/C 52/74	Causa T-653/13 P: Impugnazione proposta il 6 dicembre 2013 da Kari Wahlström avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 9 ottobre 2013, causa F-116/12, Wahlström/Frontex	38



<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2014/C 52/75	Causa T-663/13P: Impugnazione proposta il 16 dicembre 2013 dalla Corte dei conti dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 ottobre 2013, causa F-69/11, BF/Corte dei conti	39
2014/C 52/76	Causa T-669/13 P: Impugnazione proposta il 17 dicembre 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 7 ottobre 2013, causa F-97/12, Thomé/Commissione	40
2014/C 52/77	Causa T-671/13: Ricorso proposto il 17 dicembre 2013 — PAN Europe e Confédération paysanne/Commissione	40
2014/C 52/78	Causa T-684/13: Ricorso proposto il 23 dicembre 2013 — Copernicus-Trademarks/UAMI — Bolloré (BLUECO)	41
2014/C 52/79	Causa T-685/13: Ricorso proposto il 23 dicembre 2013 — Copernicus-Trademarks/UAMI — Blue Coat Systems (BLUECO)	41
2014/C 52/80	Causa T-686/13: Ricorso proposto il 17 dicembre 2013 — Unibail Management/UAMI (Rappresentazione di due linee e quattro stelle)	42
2014/C 52/81	Causa T-687/13: Ricorso proposto il 13 dicembre 2013 — Unibail Management/UAMI (Rappresentazione di due linee e cinque stelle)	42
2014/C 52/82	Causa T-691/13: Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 — Ricoh Belgio/Consiglio	43
2014/C 52/83	Causa T-695/13: Ricorso proposto il 31 dicembre 2013 — ENAC/Commissione e TEN-T EA	44
2014/C 52/84	Causa T-696/13: Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Meta Group/Commissione	44
2014/C 52/85	Causa T-698/13 P: Impugnazione proposta il 30 dicembre 2013 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 17 ottobre 2013 causa F-127/12, Marcuccio/Commissione	44
2014/C 52/86	Causa T-699/13 P: Impugnazione proposta il 30 dicembre 2013 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 17 ottobre 2013 causa F-145/12, Marcuccio/Commissione	45
2014/C 52/87	Causa T-700/13: Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Bankia/Commissione	45
2014/C 52/88	Causa T-701/13: Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Asociación Española de Banca/Commissione	46
2014/C 52/89	Causa T-702/13: Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Unicaja Banco/Commissione	46
2014/C 52/90	Causa T-703/13: Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Liberbank/Commissione	47
2014/C 52/91	Causa T-704/13: Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Banco de Sabadell e Banco Gallego/Commissione	47
2014/C 52/92	Causa T-705/13: Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Catalunya Banc/Commissione	47
2014/C 52/93	Causa T-719/13: Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Lico Leasing e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión/Commissione	48



IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

*(2014/C 52/01)***Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea***

GU C 45 del 15.2.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 39 del 8.2.2014

GU C 31 del 1.2.2014

GU C 24 del 25.1.2014

GU C 15 del 18.1.2014

GU C 9 del 11.1.2014

GU C 377 del 21.12.2013

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

CORTE DI GIUSTIZIA

Prestazione di giuramento dei nuovi membri della Corte

(2014/C 52/02)

La sig.ra Jürimäe, nominata giudice alla Corte di giustizia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea del 26 giugno 2013 ⁽¹⁾, per il periodo compreso tra il 6 ottobre 2013 ed il 6 ottobre 2015, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 23 ottobre 2013.

Il sig. Szpunar, nominato avvocato generale alla Corte di giustizia con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea del 16 ottobre 2013 ⁽²⁾, per il periodo compreso tra il 16 ottobre 2013 ed il 6 ottobre 2018, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 23 ottobre 2013.

⁽¹⁾ GU L 179 del 29 giugno 2013, pag. 94.

⁽²⁾ GU L 277 del 18 ottobre 2013, pag. 11.

Decisioni adottate dalla Corte nella sua Riunione generale del 5 novembre 2013

(2014/C 52/03)

Nella riunione generale del 5 novembre 2013, la Corte ha deciso di assegnare la sig.ra Jürimäe alla Quarta e alla Nona Sezione.

La Quarta e la Nona Sezione sono, di conseguenza, composte nel modo seguente.

Quarta Sezione

Sig. Bay Larsen, presidente di Sezione

Sig. Malenovský, sig.ra Jürimäe, sig. Safjan e sig.ra Prechal, giudici

Nona Sezione

Sig. Safjan, presidente di Sezione

Sig. Malenovský, sig.re Prechal e Jürimäe, giudici

Elenchi per la determinazione della composizione dei collegi giudicanti

(2014/C 52/04)

Nella riunione generale del 5 novembre 2013, la Corte ha redatto l'elenco per la determinazione della composizione della Grande Sezione nel modo seguente:

Sig. Rosas
Sig.ra Jürimäe
Sig. Juhász
Sig. Biltgen
Sig. Arestis
Sig. Rodin
Sig. Borg Barthet
Sig. Vajda
Sig. Malenovský
Sig. Da Cruz Vilaça
Sig. Levits
Sig. Fernlund
Sig. Ó Caoimh
Sig. Jarašiūnas
Sig. Bonichot
Sig.ra Prechal
Sig. Arabadjiev
Sig.ra Berger
Sig.ra Toader
Sig. Šváby
Sig. Safjan

Nella riunione generale 5 novembre 2013, la Corte ha redatto l'elenco per la determinazione della composizione della Quarta Sezione in formazione a cinque giudici nel modo seguente:

Sig. Malenovský
Sig.ra Jürimäe
Sig. Safjan
Sig.ra Prechal

Nella riunione generale del 5 novembre 2013, la Corte ha redatto l'elenco per la determinazione della composizione della Nona Sezione in formazione a tre giudici nel modo seguente:

Sig. Malenovský
Sig.ra Prechal
Sig.ra Jürimäe

TRIBUNALE

Prestazione di giuramento di un nuovo giudice al Tribunale

(2014/C 52/05)

Il sig. Madise, nominato giudice al Tribunale con decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea del 16 ottobre 2013 ⁽¹⁾, per il periodo compreso tra il 6 ottobre 2013 ed il 31 agosto 2016, ha prestato giuramento dinanzi alla Corte il 23 ottobre 2013.

⁽¹⁾ GU L 277 del 18 ottobre 2013, pag. 12.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2013 — Siemens AG (C-239/11 P), Mitsubishi Electric Corp. (C-489/11 P), Toshiba Corp. (C-498/11 P)/Commissione europea

(Cause riunite C-239/11 P, C-489/11 P e C-498/11 P) ⁽¹⁾

[*Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas — Ripartizione del mercato — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Prova dell'infrazione — Infrazione unica e continuata — Snaturamento degli elementi di prova — Efficacia probatoria di dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante — Ammende — Importo di base — Anno di riferimento — Coefficiente moltiplicatore di dissuasione — Competenza estesa al merito — Parità di trattamento — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione*]

(2014/C 52/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Siemens AG [rappresentanti: I. Brinker, C. Steinle e M. Hörster, Rechtsanwälte (C-239/11 P)], Mitsubishi Electric Corp. [rappresentanti: R. Denton, solicitor, e K. Haegeman, advocaat (C-489/11 P)], Toshiba Corp. [rappresentanti: J. MacLennan, solicitor, A. Dawes, solicitor, A. Schulz, Rechtsanwalt, e S. Sakellariou, dikigoros (C-498/11)]

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, R. Sauer, N. Khan e P. Van Nuffel, agenti)

Interveniente a sostegno della parte convenuta: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: M. Schneider e M. Moustakali, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione), del 3 marzo 2011 — Siemens/Commissione (T-110/07), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione C(2006) 6762 def. della Commissione, del 24 gennaio 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE riguardo ad un'intesa nel mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas o, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente — Violazione del diritto a un processo equo, dei diritti della difesa, del principio di parità di trattamento e dell'obbligo di motivazione — Snaturamento degli elementi di prova — Erronea applicazione delle norme sulla prescrizione — Violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

turamento degli elementi di prova — Erronea applicazione delle norme sulla prescrizione — Violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) *Le impugnazioni sono respinte.*
- 2) *La Siemens AG, la Mitsubishi Electric Corp. e la Toshiba Corp. sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 232 del 6.8.2011.
GU C 347 del 26.11.2011.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-281/11) ⁽¹⁾

[*Inadempimento di uno Stato — Impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati — Direttiva 2009/41/CE — Trasposizione inesatta e incompleta*]

(2014/C 52/07)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e M. Owsiany-Hornung, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Trasposizione non corretta ed incompleta della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, 2009/41/CE, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (GU L 125, pag. 75)

Dispositivo

- 1) *La Repubblica di Polonia, non avendo trasposto gli articoli 3, paragrafo 3, 7, 8, paragrafi 2 e 3, 9, paragrafo 2, lettera a), nonché 18, paragrafi 1, secondo comma, 3 e 4, della direttiva*

2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Commissione europea e la Repubblica di Polonia si fanno carico delle proprie spese.

(¹) GU C 252 del 27.8.2011.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Regno Unito) — The Queen, Fruition Po Limited/Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health

(Causa C-500/11) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 2200/96 — Regolamento (CE) n. 1432/2003 — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Ortofrutticoli — Organizzazioni di produttori — Condizioni per il riconoscimento da parte delle autorità nazionali — Messa a disposizione dei mezzi tecnici necessari per il magazzinaggio, il confezionamento e l'immissione in commercio dei prodotti — Obbligo per l'organizzazione, in caso di delega delle sue funzioni a società terze, di esercitare un controllo su dette società]

(2014/C 52/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti

Ricorrente: The Queen, Fruition Po Limited

Resistente: Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Interpretazione dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU L 297, pag. 1) e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1432/2003 della Commissione, dell'11 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e il periconoscimento delle associazioni di produttori (GU L 203, pag. 18) — Condizioni di riconoscimento da parte delle autorità nazionali — Messa a disposizione dei mezzi tecnici necessari per lo stoccaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti — Obbligo per l'organizzazione, nel caso di una delega sostanziale a società terze, di esercitare un controllo su tali società

mento e la commercializzazione dei prodotti — Obbligo per l'organizzazione, nel caso di una delega sostanziale a società terze, di esercitare un controllo su tali società

Dispositivo

L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, quale modificato dal regolamento (CE) n. 2699/2000 del Consiglio, del 4 dicembre 2000, va interpretato nel senso che, per soddisfare i requisiti per il riconoscimento previsti da tale disposizione, un'organizzazione di produttori che abbia affidato a terzi l'esercizio di attività essenziali ai fini del proprio riconoscimento ai sensi della disposizione stessa è tenuta a concludere un accordo contrattuale che le consenta di mantenere la responsabilità di tale esercizio nonché del controllo di gestione globale, in modo tale che l'organizzazione mantenga il potere definitivo di controllo e, eventualmente, di intervento in tempo utile su tale esercizio durante tutta la durata dell'accordo. Spetta al giudice nazionale competente verificare, in ogni caso e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti nella specie, ivi compresa la natura e la portata delle attività esternalizzate, se l'organizzazione di produttori interessata abbia mantenuto siffatto controllo.

(¹) GU C 370 del 17.12.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Verviers — Belgio) — Corman-Collins SA/La Maison du Whisky SA

(Causa C-9/12) (¹)

[Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 2 — Articolo 5, punto 1, lettere a) e b) — Competenza speciale in materia contrattuale — Nozioni di «compravendita di beni» e di «prestazione di servizi» — Contratto di concessione di vendita di beni]

(2014/C 52/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de commerce de Verviers (Belgio)

Parti

Ricorrente: Corman-Collins SA

Convenuta: La Maison du Whisky SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de commerce de Verviers — Interpretazione degli articoli 2 e 5, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001 L 12, pag. 1) — Contratto

di concessione di vendita esclusiva di beni concluso tra un concedente con sede in Francia e un concessionario con sede in Belgio — Ammissibilità di una normativa nazionale che prevede la competenza dei tribunali del concessionario, indipendentemente dal luogo in cui ha sede il concedente.

Dispositivo

- 1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che, qualora il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito della controversia, osta all'applicazione di una norma nazionale sulla competenza come quella prevista all'articolo 4 della legge del 27 luglio 1961 sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita esclusiva a durata indeterminata, come modificata dalla legge del 13 aprile 1971 sul recesso unilaterale dalle concessioni di vendita.
- 2) L'articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 dev'essere interpretato nel senso che la norma sulla competenza stabilita al secondo trattino di tale disposizione per le controversie relative ai contratti di prestazione di servizi trova applicazione nel caso di un'azione giudiziaria con cui un attore che ha sede in uno Stato membro fa valere, nei confronti di un convenuto che ha sede in un altro Stato membro, diritti derivanti da un contratto di concessione, il che presuppone che il contratto vincolante le parti comporti clausole specifiche circa la distribuzione da parte del concessionario della merce venduta dal concedente. È compito del giudice nazionale verificare se ciò effettivamente si verifichi nella controversia di cui è investito.

(¹) GU C 73 del 10.3.2012

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2013 — Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Euroalliages

(Causa C-10/12 P) (¹)

[*Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 172/2008 — Importazioni di ferrosilicio originarie della Cina, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia — Riesame intermedio parziale — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 3, paragrafo 7 — Fattori noti — Pregiudizio all'industria dell'Unione — Nesso causale*]

(2014/C 52/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG (rappresentanti: A. Willems e S. De Knop, avocats)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, G. Berrisch, Rechtsanwalt)

Intervenienti a sostegno dell'altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e S. Thomas, agenti), Euroalliages (rappresentanti: J. Bourgeois, Y. van Gerven e N. McNelis, avocats)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 25 ottobre 2010, Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio (T-192/08), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento parziale del regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakistan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Transnational Company «Kazchrome» AO e la ENRC Marketing AG sono condannate alle spese del presente procedimento.
- 3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.
- 4) La Euroalliages supporterà le proprie spese.

(¹) GU C 65 del 3.3.2012.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Rahmanian Koushkaki/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-84/12) (¹)

[*Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Articoli 21, paragrafo 1, 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6 — Procedure e condizioni di rilascio dei visti uniformi — Obbligo di rilascio di un visto — Valutazione del rischio di immigrazione illegale — Intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto — Ragionevoli dubbi — Margine discrezionale delle autorità competenti*]

(2014/C 52/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Rahmanian Koushkaki

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Berlin — Interpretazione del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (GU L 243, pag. 1) e, in particolare, dei suoi articoli 21, paragrafo 1, e 32, paragrafo 1 — Procedure e condizioni di rilascio dei visti — Diritto di ottenere un visto da parte di un richiedente che soddisfa le condizioni d'ingresso — Valutazione del rischio di immigrazione illegale — Margine discrezionale degli Stati membri interessati

Dispositivo

- 1) *Gli articoli 23, paragrafo 4, 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), devono essere interpretati nel senso che le autorità competenti di uno Stato membro, in esito all'esame di una domanda di visto uniforme, possono rifiutare il rilascio di un simile visto a un richiedente soltanto nel caso in cui possa essergli opposto uno dei motivi di rifiuto di visto elencati in tali disposizioni. Dette autorità, quando esaminano tale domanda, dispongono di un ampio margine discrezionale per quanto riguarda le condizioni di applicazione di tali disposizioni e la valutazione dei fatti rilevanti, al fine di stabilire se al richiedente possa essere opposto uno di tali motivi di rifiuto*
- 2) *L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 810/2009, in combinato disposto con l'articolo 21, paragrafo 1, dello stesso, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo delle autorità competenti di uno Stato membro di rilasciare un visto uniforme presuppone che non vi siano ragionevoli dubbi circa l'intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, considerata la situazione generale del paese di residenza del richiedente e le sue caratteristiche proprie, accertate alla luce delle informazioni da lui fornite.*
- 3) *Il regolamento n. 810/2009 deve essere interpretato nel senso che non osta a una disposizione della normativa di uno Stato membro, quale quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che, allorché ricorrono le condizioni di rilascio previste da tale regolamento, le autorità competenti abbiano il potere di rilasciare un visto uniforme al richiedente, senza precisare che vi sono obbligate, purché una disposizione del genere possa essere interpretata in modo conforme agli articoli 23, paragrafo 4, 32, paragrafo 1, e 35, paragrafo 6, di detto regolamento.*

(¹) GU C 133 del 5.5.2012.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Serron — Grecia) — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE/ Elliniko Dimosio

(Causa C-116/12) (¹)

(Valore in dogana — Merci esportate in un paese terzo — Restituzioni all'esportazione — Trasformazione nel paese di esportazione considerata come non sostanziale — Riesportazione delle merci nel territorio dell'Unione europea — Determinazione del valore in dogana — Valore di transazione)

(2014/C 52/12)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Serron

Parti

Ricorrenti: Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE

Convenuto: Elliniko Dimosio

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Dioikitiko Protodikeio Serron — Interpretazione degli articoli 24, 29, 32 e 146 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Valore doganale — Valore della transazione — Determinazione — Merci esportate sottoposte nel paese dell'esportazione ad una lavorazione ovvero ad una trasformazione insufficiente per considerarle prodotti originari del paese dell'ultima trasformazione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento e non vincolate al regime del perfezionamento passivo in vista della reimportazione nel paese dell'esportazione iniziale

Dispositivo

- 1) *Gli articoli 29 e 32 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, devono essere interpretati nel senso che essi si applicano alla determinazione del valore in dogana di merci importate sulla base di un contratto che, sebbene qualificato come contratto di vendita, si rivela essere, in realtà, un contratto di lavorazione o di trasformazione. Nell'ambito di tale determinazione, non rileva sapere se le operazioni di lavorazione o di trasformazione soddisfino i requisiti fissati all'articolo 24 di tale regolamento al fine di considerare le merci di cui trattasi come originarie del paese in cui tali operazioni sono avvenute.*
- 2) *Gli articoli 29 e 32 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, devono essere interpretati nel senso che deve essere preso in considerazione, nella determinazione del valore in dogana, il valore della restituzione all'esportazione*

della quale abbia beneficiato una merce e che sia stata ottenuta attuando una pratica consistente nell'applicazione di disposizioni del diritto dell'Unione al fine di trarne abusivamente profitto.

(¹) GU C 138 del 12.5.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien — Austria) — Alfred Hirmann/Immofinanz AG

(Causa C-174/12) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Diritto delle imprese — Seconda direttiva 77/91/CEE — Responsabilità di una società per azioni per violazione dei suoi obblighi in materia di pubblicità — Inesattezza delle informazioni contenute in un prospetto d'offerta — Portata della responsabilità — Normativa di uno Stato membro che prevede il rimborso del prezzo versato dall'acquirente per l'acquisto di azioni)

(2014/C 52/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Alfred Hirmann

Convenuto: Immofinanz AG

Con l'intervento di: Aviso Zeta AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione degli articoli 12, 15, 16, 18, 19 e 42 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU 1977, L 26, pag. 1), come modificata, degli articoli 6 e 25 della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345, pag. 64), come modificata dalla direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008 (GU L 76, pag. 37), degli articoli 12 e 13 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258, pag. 11), degli articoli 7, 17 e 28 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390, pag. 38) nonché dell'articolo 14 della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96, pag. 16) — Responsabilità di una società per azioni per la violazione dei suoi obblighi in materia di pubblicità — Inesattezza delle informazioni contenute in un prospetto informativo — Normativa di uno Stato membro che prevede in un tale caso il rimborso del prezzo versato dall'acquirente per le azioni sottoscritte — Situazione in cui dette azioni sono state acquistate sul mercato secondario, sulla base del prospetto informativo

Dispositivo

- 1) Gli articoli 12, 15, 16, 18, 19 e 42 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo [48, secondo comma, CE] per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, come modificata dalla direttiva 92/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1992, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, nell'ambito del recepimento delle direttive
 - 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE,
 - 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE,
 - e 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato),

da un lato, preveda la responsabilità di una società per azioni, in qualità di emittente, nei confronti di un acquirente di azioni della medesima società, per violazione degli obblighi di informazione previsti da queste ultime direttive, e, dall'altro, preveda, per effetto di detta responsabilità, l'obbligo della società interessata di rimborsare all'acquirente l'importo corrispondente al prezzo d'acquisto delle azioni e di riprendere le medesime.

- 2) Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, [CE] per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, in circostanze come quelle del procedimento principale, preveda l'annullamento retroattivo di un contratto di acquisto di azioni.

3) Gli articoli 12, 15, 16, 18, 19 e 42 della seconda direttiva 77/91, come modificata dalla direttiva 92/101, nonché 12 e 13 della direttiva 2009/101 devono essere interpretati nel senso che la responsabilità introdotta dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non è necessariamente limitata al valore delle azioni, calcolato secondo le quotazioni delle medesime se la società è quotata in Borsa, al momento della presentazione della domanda.

(¹) GU C 151 del 26.5.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof 's-Gravenhage — Paesi Bassi) — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV

(Causa C-202/12) (¹)

(Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche dati — Articolo 7, paragrafi 1 e 5 — Diritto sui generis del costituente di una banca dati — Nozione di «reimpiego» — Parte sostanziale del contenuto della banca dati — Metamotore di ricerca specializzato)

(2014/C 52/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Den Haag, anciennement Gerechtshof 's-Gravenhage

Parti

Ricorrente: Innoweb BV

Convenuto: Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te 's-Gravenhage — Paesi Bassi — Interpretazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 5, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20) — Diritto del costituente di una banca dati di vietare l'estrazione e/o la riutilizzazione di una parte sostanziale del contenuto della base — Divieto del reimpiego continuato e sistematico di parti non sostanziali del contenuto di una banca dati che presupponga atti incompatibili con la normale gestione di detta base, o che causi un ingiustificato danno ai legittimi interessi del costituente della base — Carattere sufficiente di un reimpiego continuato o condizione cumulativa di un reimpiego sistematico — Reimpiego tramite un sistema automatico

Dispositivo

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che un operatore che metta in linea su Internet un metamotore di ricerca specializzato, come quello di cui al procedimento principale, effettua un reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca dati protetta da tale articolo 7, qualora tale metamotore di ricerca specializzato:

- fornisca all'utente finale un modulo di ricerca che offre, in sostanza, le stesse funzionalità del modulo della banca dati;
- traduca «in tempo reale» le ricerche degli utenti finali nel motore di ricerca di cui è dotata la banca dati, di modo che tutti i dati di tale banca sono oggetto di ricerca, e
- presenti all'utente finale i risultati trovati con l'aspetto esteriore del suo sito Internet, riunendo i doppioni in un unico risultato, ma secondo un ordine fondato su parametri paragonabili a quelli utilizzati dal motore di ricerca della banca dati interessata per presentare i risultati.

(¹) GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) — Walter Endress — Allianz Lebensversicherungs AG

(Causa C-209/12) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE — Assicurazione diretta sulla vita — Diritto di rinuncia — Assenza di informazione sulle condizioni di esercizio di tale diritto — Estinzione del diritto di rinuncia decorso un anno dal pagamento del primo premio — Conformità alle direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE)

(2014/C 52/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Walter Endress

Convenuta: Allianz Lebensversicherungs AG

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU L 330, pag. 50), in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (GU L 360, pag. 1) — Assicurazione di rendita vitalizia — Diritto di recesso dell'assicurato — Termine — Obbligo di informazione dell'assicurato — Normativa nazionale che prevede che l'assicurato perda qualunque diritto di recesso un anno dopo il versamento del primo premio, anche qualora egli non sia stato correttamente informato in merito alle condizioni di esercizio di tale diritto.

Dispositivo

L'articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, come modificata dalla direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, letto in combinato disposto con l'articolo 31 di quest'ultima direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che riconosce all'assicurato un diritto di rinuncia solo per un anno, al massimo, a decorrere dal versamento del primo premio assicurativo, quando l'assicurato medesimo non è stato informato del suo diritto di rinuncia.

(¹) GU C 200 del 7.7.2012

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Rotterdam — Paesi Bassi) — procedimenti penali a carico di Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12)

(Cause riunite C-241/12 e C-242/12) (¹)

[Ambiente — Rifiuti — Nozione — Direttiva 2006/12/CE — Spedizioni di rifiuti — Informazione delle autorità nazionali competenti — Regolamento (CEE) n. 259/93 — Sussistenza di un'azione, di un'intenzione o di un obbligo di disfarsi di una sostanza o di un oggetto]

(2014/C 52/16)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank te Rotterdam

Parti nei procedimenti penali a carico di

Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank te Rotterdam — Paesi Bassi — Interpretazione dei regolamenti (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1) e (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1) — Nozione di «rifiuti» — Trasferimento di Ultra Light Sulphur Diesel (ULSD) via nave dai Paesi Bassi al Belgio — ULSD mischiati accidentalmente, al momento del carico sulla nave, con del Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) — Prodotto non corrispondente alle specifiche convenute tra l'acquirente e il venditore — Acquirente venuto a conoscenza di tale fatto al momento della consegna in Belgio

— Diesel ripreso dal venditore e trasportato nei Paesi Bassi — Prezzo di acquisto restituito all'acquirente — Venditore intenzionato a ri-immettere sul mercato il diesel, dopo miscelazione (eventuale) con un altro prodotto — Inclusione (o meno) nella nozione di rifiuti

Dispositivo

L'articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, non rientra nella nozione di «rifiuto», ai sensi della predetta disposizione, un carico di gasolio accidentalmente miscelato con un'altra sostanza, a condizione che il suo detentore abbia realmente l'intenzione di reimmettere sul mercato tale carico miscelato con un altro prodotto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association Vent De Colère! Fédération nationale e a./Ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

(Causa C-262/12) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Aiuto di Stato — Nozione di «intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali» — Energia elettrica di origine eolica — Obbligo di acquisto ad un prezzo superiore al prezzo di mercato — Compensazione integrale — Contributi dovuti dai consumatori finali di energia elettrica)

(2014/C 52/17)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Association Vent De Colère! Fédération nationale, Alain Bruguier, Jean-Pierre Le Gorgeu, Marie-Christine Piot, Eric Errec, Didier Wirth, Daniel Steinbach, Sabine Servan-Schreiber, Philippe Rusch, Pierre Recher, Jean-Louis Moret, Didier Joc-teur Monrozier

Convenuti: Ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

Con l'intervento di: Syndicat des énergies renouvelables

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione dell'articolo 87 CE, divenuto 107 TFUE — Nozione di intervento dello Stato, o effettuato mediante risorse statali — Obbligo di acquisto di energia elettrica di origine eolica ad un prezzo superiore al prezzo di mercato — Compensazione integrale dei costi supplementari — Modifica delle modalità di finanziamento di tale compensazione — Contributi dovuti dai consumatori finali di energia elettrica

Dispositivo

L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che un meccanismo di compensazione integrale dei costi supplementari imposti a talune imprese in conseguenza di un obbligo di acquisto dell'energia elettrica di origine eolica ad un prezzo superiore a quello di mercato, il cui finanziamento grava su tutti i consumatori finali di energia elettrica nel territorio nazionale, come quello risultante dalla legge n. 2000-108, del 10 febbraio 2000, relativa alla modernizzazione e allo sviluppo del servizio pubblico dell'energia elettrica, quale modificata dalla legge n. 2006-1537, del 7 dicembre 2006, relativa al settore dell'energia, costituisce un intervento effettuato mediante risorse statali.

(¹) GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Frédéric Hay/Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

(Causa C-267/12) (¹)

(Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Contratto collettivo che riserva un beneficio a livello di retribuzione e di condizioni di lavoro ai dipendenti che contraggano matrimonio — Esclusione dei contraenti un Patto civile di solidarietà — Discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale)

(2014/C 52/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: Frédéric Hay

Convenuto: Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Ammissibilità di un contratto collettivo nazionale che riserva un beneficio a livello di retribuzione e di condizioni di lavoro ai lavoratori dipendenti che contraggono

matrimonio escludendo dal medesimo beneficio i partner di un Patto civile di solidarietà — Discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale — Possibilità di giustificare la discriminazione indiretta adducendo una finalità legittima, necessaria ed appropriata

Dispositivo

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di un contratto collettivo, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, a termini della quale a un lavoratore dipendente unito in un Patto civile di solidarietà con una persona del medesimo sesso sono negati benefici, segnatamente giorni di congedo straordinario e premio stipendiale, concessi ai dipendenti in occasione del loro matrimonio, quando la normativa nazionale dello Stato membro interessato non consente alle persone del medesimo sesso di sposarsi, allorché, alla luce della finalità e dei presupposti di concessione di tali benefici, detto lavoratore si trova in una situazione analoga a quella di un lavoratore che contragga matrimonio.

(¹) GU C 250 del 18.8.2012.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2013 — Telefónica SA/Commissione europea

(Causa C-274/12 P) (¹)

(Impugnazione — Ricorso di annullamento — Articolo 263, quarto comma, TFUE — Diritto di ricorso — Legittimazione ad agire — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano individualmente — Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione — Decisione che dichiara un regime di aiuti di Stato incompatibile con il mercato comune — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva)

(2014/C 52/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Telefónica SA (rappresentanti: J. Ruiz Calzado e J. Domínguez Pérez, abogados, nonché da M. Núñez Müller, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Němečková e C. Urraca Caviedes)

Oggetto

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 21 marzo 2012, Telefónica/Commissione (T-228/10), con cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile una domanda di annullamento dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione 2011/5/CE, del 28 ottobre 2009, relativa all'ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere C-45/07 (ex NN-51/07, ex CP-9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48).

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Telefónica SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 227 del 28.7.2012

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal — Regno Unito) — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd

(Causa C-279/12) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/4/CE — Accesso del pubblico all'informazione in materia ambientale — Ambito di applicazione — Nozione di «autorità pubblica» — Imprese di gestione delle reti fognarie e di fornitura di acqua — Privatizzazione del settore dei servizi idrici in Inghilterra e nel Galles)

(2014/C 52/20)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal

Parti

Ricorrenti: Fish Legal, Emily Shirley

Convenute: The Information Commissioner, United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water Services Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Administrative Appeals Chamber) — Regno Unito — Interpretazione dell'articolo 2, punto 2, lettere a), b) e c) della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26) — Obbligo delle autorità pubbliche di mettere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni ambientali da esse detenute — Ambito di applicazione — Nozione di persone fisiche o giuridiche «svolgent[i] funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale»

Dispositivo

- 1) Al fine di stabilire se enti quali la United Utilities Water plc, la Yorkshire Water Services Ltd e la Southern Water Services Ltd possano essere qualificati come persone giuridiche svolgenti, ai sensi della legislazione nazionale, «funzioni di pubblica amministrazione» a norma dell'articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambien-

tale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, si deve esaminare se tali enti siano investiti, in forza del diritto nazionale loro applicabile, di poteri speciali che eccedono quelli derivanti dalle norme applicabili ai rapporti tra soggetti di diritto privato.

- 2) Imprese quali la United Utilities Water plc, la Yorkshire Water Services Ltd e la Southern Water Services Ltd, che forniscono servizi pubblici connessi con l'ambiente, si trovano sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della direttiva 2003/4, cosicché dovrebbero essere qualificate come «autorità pubbliche» ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), di tale direttiva, se tali imprese non determinano in maniera realmente autonoma le modalità con le quali forniscono detti servizi, poiché un'autorità pubblica rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della richiamata direttiva è in grado di influenzare in maniera decisiva l'azione di dette imprese nel settore ambientale.
- 3) L'articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4 dev'essere interpretato nel senso che una persona che rientra in tale disposizione costituisce un'autorità pubblica per quanto concerne tutte le informazioni ambientali da essa detenute. Società commerciali quali la United Utilities Water plc, la Yorkshire Water Services Ltd e la Southern Water Services Ltd, che possono costituire un'autorità pubblica ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c), di detta direttiva soltanto nei limiti in cui, quando forniscono servizi pubblici nel settore ambientale, esse si trovino sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) o b), della medesima direttiva, non sono tenute a fornire informazioni ambientali se è pacifico che queste ultime non riguardano la fornitura di tali servizi.

(¹) GU C 250 del 18.8.2012.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Causa C-281/12) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori — Direttiva 2005/29/CE — Articolo 6, paragrafo 1 — Nozione di «azione ingannevole» — Carattere cumulativo delle condizioni elencate dalla disposizione di cui trattasi)

(2014/C 52/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrenti: Trento Sviluppo srl, Centrale Adriatica Soc coop

Convenuta: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, pag. 22) — Nozione di «azione ingannevole» — Carattere cumulativo delle condizioni elencate nella disposizione di cui trattasi

Dispositivo

Una pratica commerciale dev'essere qualificata come «ingannevole», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), qualora tale pratica, da un lato, contenga informazioni false o possa ingannare il consumatore medio e, dall'altro, sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. L'articolo 2, lettera k), di tale direttiva dev'essere interpretato nel senso che nella nozione di «decisione di natura commerciale» rientra qualsiasi decisione che sia direttamente connessa con quella di acquistare o meno un prodotto.

(¹) GU C 235 del 4.8.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu ringkonnakohus — Estonia) — Ragn Sells AS/Sillamäe Linnavalitsus

(Causa C-292/12) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2008/98/CE — Gestione dei rifiuti — Articolo 16, paragrafo 3 — Principio di prossimità — Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Spedizione di rifiuti — Rifiuti urbani non differenziati — Rifiuti industriali e edili — Procedimento per l'attribuzione di una concessione per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio di un comune — Obbligo per il futuro concessionario di trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall'autorità concedente — Impianti di trattamento appropriati più vicini]

(2014/C 52/22)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Tartu ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: Ragn Sells AS

Convenuta: Sillamäe Linnavalitsus

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tartu Ringkonnakohus — Interpretazione degli articoli 102 TFUE e 106, paragrafo 1, TFUE nonché dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3) — Procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di trasporto organizzato di rifiuti urbani — Requisito, previsto nei documenti relativi all'appalto, che impone al futuro concessionario di trasportare i rifiuti unicamente in due determinati impianti di trattamento dei rifiuti che operano sul territorio del comune in questione, nonostante la presenza sul mercato di altri prestatori di servizi che soddisfino i requisiti — Diritto esclusivo di trattare i rifiuti urbani — Abuso di posizione dominante

Dispositivo

1) *Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni dei rifiuti, in combinato disposto con l'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere interpretate nel senso che:*

— *tali disposizioni consentono a un ente locale di imporre all'impresa incaricata della raccolta dei rifiuti nel suo territorio l'obbligo di trasportare i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica nonché, eventualmente, da altri produttori nell'impianto di trattamento appropriato più vicino che è stabilito nello stesso Stato membro di tale ente;*

— *tali disposizioni non consentono a un ente locale di imporre all'impresa incaricata della raccolta dei rifiuti nel suo territorio l'obbligo di trasportare i rifiuti industriali e edili prodotti sul suo territorio all'impianto di trattamento appropriato più vicino, stabilito nello stesso Stato membro di tale ente, se tali rifiuti sono destinati al recupero, qualora i produttori di detti rifiuti siano obbligati a consegnare i rifiuti a detta impresa o a consegnarli direttamente a detto impianto.*

2) *Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non si applicano a una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, i cui elementi si collocano tutti all'interno di un solo Stato membro.*

(¹) GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Liège — Belgio) — Guido Imfeld, Nathalie Garcet/État belge

(Causa C-303/12) ⁽¹⁾

(Libertà di stabilimento — Parità di trattamento — Imposta sul reddito — Legislazione contro la doppia imposizione — Redditi percepiti in uno Stato diverso dallo Stato di residenza — Metodo di esenzione con riserva di progressività nello Stato di residenza — Presa in considerazione parziale della situazione personale e familiare — Perdita di talune agevolazioni fiscali collegate alla situazione personale e familiare del lavoratore)

(2014/C 52/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance de Liège

Parti

Ricorrenti: Guido Imfeld, Nathalie Garcet

Convenuto: État belge

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance di Liegi — Interpretazione dall'articolo 39 CE — Disposizioni nazionali e di diritto convenzionale relative alla doppia imposizione — Redditi professionali interamente percepiti e tassati in uno Stato membro diverso da quello di residenza — Parziale presa in considerazione della situazione personale e familiare nello Stato d'origine dei redditi — Calcolo dell'imposta sul reddito nello Stato di residenza in applicazione del metodo d'esenzione con riserva di progressività — Perdita di vantaggi fiscali legati alla situazione personale e familiare

Dispositivo

L'articolo 49 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di una normativa fiscale di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che ha per effetto di impedire a una coppia residente in tale Stato, che percepisce redditi sia in detto Stato sia in un altro Stato membro, di beneficiare effettivamente di una determinata agevolazione fiscale a causa delle sue modalità di imputazione, mentre detta coppia ne beneficerebbe se il coniuge avente i redditi maggiori non percepisse la totalità dei suoi redditi in un altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 287 del 22.9.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture/Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa

(Causa C-327/12) ⁽¹⁾

(Articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE — Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi — Imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale — Nozioni — Organismi incaricati di verificare e certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Restrizione — Giustificazione — Tutela dei destinatari dei servizi — Qualità dei servizi di certificazione)

(2014/C 52/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

Convenuto: Soa Nazionale Costruttori — Organismo di Attestazione Spa

Con l'intervento di: Associazione nazionale Società Organismi di Attestazione (Unionsoa), SOA CQOP SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 101, 102 e 106 TFUE — Nozioni di «imprese pubbliche e imprese alle quali [gli Stati membri] riconoscono diritti speciali o esclusivi» e di «imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale» — Organismi incaricati di verificare e attestare l'osservanza degli obblighi imposti dalla legge alle imprese che eseguono lavori pubblici — Normativa nazionale che impone a detti organismi l'applicazione di tariffe minime

Dispositivo

Gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone alle Società Organismi di Attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

Una siffatta normativa nazionale configura una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 TFUE, ma è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di tutela dei destinatari di detti servizi. Spetta al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto in particolare delle modalità di calcolo delle tariffe minime, segnatamente in funzione del numero delle categorie di lavori per le quali il certificato è redatto, la citata normativa nazionale vada oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

(¹) GU C 295 del 29.9.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli — Italia) — Carmela Carratù/Poste Italiane SpA

(Causa C-361/12) (¹)

(Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Principio di non discriminazione — Nozione di «condizioni di lavoro» — Normativa nazionale che prevede un regime di risarcimento del danno in caso di illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da quello applicabile all'illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato)

(2014/C 52/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti

Ricorrente: Carmela Carratù

Convenuta: Poste Italiane SpA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Napoli — Interpretazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Ambito di applicazione — Nozione di condizioni di lavoro — Applicabilità orizzontale della menzionata direttiva — Nozione di organismo statale — Interpretazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 6 della CEDU — Principio di equivalenza — Normativa nazionale che prevede, in caso di apposizione illegittima di un termine al contratto di lavoro, un'indennità onnicomprensiva per il periodo compreso fra il momento dell'interruzione della relazione di lavoro e quello della reintegrazione nel posto di lavoro, limitata ad un importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto — Indennità risarcitoria inferiore sia a quella prevista dal regime ordinario di diritto civile in caso di rifiuto ingiustificato di accettare la prestazione di lavoro sia a quella prevista in caso di interruzione illegittima di un contratto di lavoro a tempo determinato.

Dispositivo

- 1) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, inserito in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che può essere fatta valere direttamente nei confronti di un ente pubblico, quale Poste Italiane SpA.
- 2) La clausola 4, punto 1, del medesimo accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che la nozione di «condizioni di lavoro» include l'indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare ad un lavoratore, a causa dell'illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro.
- 3) Sebbene il menzionato accordo quadro non osti a che gli Stati membri introducano un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dall'accordo stesso per i lavoratori a tempo determinato, la clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro deve essere interpretata nel senso che non impone di trattare in maniera identica l'indennità corrisposta in caso di illecita apposizione di un termine ad un contratto di lavoro e quella versata in caso di illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

(¹) GU C 295 del 29.9.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito.) — Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation/Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-362/12) (¹)

(Tutela giurisdizionale — Principio di effettività — Principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento — Ripetizione dell'indebitto — Mezzi di ricorso — Normativa nazionale — Riduzione, senza preavviso e retroattivamente, del termine di prescrizione dei mezzi di ricorso applicabili)

(2014/C 52/26)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrente: Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation

Convenuti: Commissioners of Inland Revenue, Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE — Imposte nazionali contrarie al diritto comunitario — Ripetizione dell'indebito — Coesistenza, nel diritto nazionale, di due mezzi di tutela alternativi a disposizione dei singoli per chiedere il rimborso delle somme dovute, uno dei quali beneficia di un termine di prescrizione più lungo dell'altro — Normativa nazionale che abbrevia, con effetto retroattivo e senza preavviso, il termine più lungo — Compatibilità con i principi di effettività, di certezza del diritto e di legittimo affidamento

Dispositivo

- 1) *In una situazione in cui i contribuenti, in conformità al diritto nazionale, hanno la scelta tra due mezzi di ricorso possibili in materia di ripetizione di un'imposta percepita in violazione del diritto dell'Unione, uno dei quali beneficia di un termine di prescrizione più lungo, i principi di effettività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostano a che una normativa nazionale riduca tale termine di prescrizione senza preavviso e in modo retroattivo.*
- 2) *La circostanza che, nel momento in cui il contribuente ha presentato il suo ricorso, la possibilità di avvalersi del mezzo di ricorso che offre il termine di prescrizione più lungo sia stata riconosciuta soltanto recentemente da un organo giurisdizionale di grado inferiore e sia stata definitivamente confermata soltanto in un secondo momento dall'autorità giurisdizionale suprema non esplica alcuna incidenza sulla risposta fornita alla prima questione.*

(¹) GU C 311 del 13.10.2012.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-411/12) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Tariffa elettrica agevolata — Decisione 2011/746/UE — Aiuti incompatibili con il mercato interno — Recupero — Omessa esecuzione entro il termine impartito)

(2014/C 52/27)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, D. Grespan e S. Thomas, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Omessa adozione delle misure necessarie a conformarsi agli articoli 3, 4 e 5 della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA (GU L 309, pag. 1) — Obbligo di recuperare senza indugio gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune e di informarne la Commissione

Dispositivo

1) *La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine impartito tutte le misure necessarie per recuperare presso la Portovesme Srl e la Eurallumina SpA l'aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno dall'articolo 2 della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C-38/B/04 (ex NN 58/04) e C-13/06 (ex N 587/05) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 4 di tale decisione.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 355 del 17.11.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portogallo) — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

(Causa C-425/12) (¹)

(Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni — Direttiva 93/38/CEE — Mancato recepimento nel diritto interno — Possibilità per lo Stato di far valere tale direttiva nei confronti di un ente concessionario di un servizio pubblico in assenza di recepimento di tale atto nel diritto interno)

(2014/C 52/28)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto

Parti

Ricorrente: Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA

Convenuto: Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portogallo — Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), 4, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, lettere c), i), della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), come modificata dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 101, pag. 1) — Effetto diretto — Possibilità per lo Stato membro di invocare detta direttiva nei confronti di un ente concessionario di un servizio pubblico in mancanza di trasposizione di tale atto nel diritto interno

Dispositivo

Gli articoli 4, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, lettera c), i), e 15 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, devono essere interpretati nel senso che non possono essere opposti a un'impresa privata solo perché è concessionaria esclusiva di un servizio d'interesse pubblico rientrante nell'ambito di applicazione *ratione personae* di tale direttiva, quando detta direttiva non è stata ancora recepita nell'ordinamento interno dello Stato membro interessato.

Un'impresa di tale tipo, incaricata con atto dell'autorità pubblica di prestare, sotto il controllo di quest'ultima, un servizio di interesse pubblico e che dispone, a tal fine, di poteri derogatori rispetto alle norme applicabili nei rapporti fra singoli, è obbligata a rispettare le disposizioni della direttiva 93/38, come modificata dalla direttiva 98/4, e può dunque vedersi opporre tali disposizioni da parte delle autorità di uno Stato membro.

(¹) GU C 389 del 15.12.2012.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi) — procedimento promosso da X

(Causa C-437/12) (¹)

[Imposizioni interne — Articolo 110 TFUE — Tassa di immatricolazione — Prodotti nazionali simili — Neutralità della tassa tra autoveicoli usati importati e veicoli simili già presenti sul mercato nazionale]

(2014/C 52/29)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch

Parti nel procedimento principale

X

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te 's-Hertogenbosch — Paesi Bassi — Interpretazione dell'articolo 110 TFUE — Tributi interni — Normativa nazionale che stabilisce il pagamento di un'imposta d'immatricolazione al momento del primo utilizzo di un veicolo sulla rete stradale nazionale — Importo del tributo collegato, a partire dal 2010, alle emissioni di CO₂ — Veicolo immesso in circolazione all'estero nel 2006 e immatricolato nel 2010 sul territorio nazionale

Dispositivo

1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 110 TFUE i prodotti nazionali simili comparabili ad un veicolo usato, come quello di cui al

procedimento principale — utilizzato per la prima volta anteriormente al 1° febbraio 2008 e importato e immatricolato nei Paesi Bassi nel 2010 —, sono i veicoli che si trovano già sul mercato olandese, che presentano le caratteristiche più vicine a quelle del veicolo di cui trattasi.

2) L'articolo 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una tassa, come quella sulle autovetture e sui motoveicoli («*belasting personenauto's en motorrijwielen*») in vigore nel 2010, se e nella misura in cui l'importo di tale tassa applicato ai veicoli usati importati al momento della loro immatricolazione nei Paesi Bassi supera l'importo residuo più basso della stessa, incorporato nel valore dei veicoli usati similari già immatricolati in questo stesso Stato membro.

(¹) GU C 399 del 22.12.2012.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd/Sanofi

(Causa C-443/12) (¹)

[Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 3 — Condizioni di rilascio di tale certificato — Immissioni in commercio successive di due medicinali contenenti, in tutto o in parte, lo stesso principio attivo — Composizione di principi attivi di cui uno è già stato commercializzato sotto forma di medicinale con principio attivo unico — Possibilità di ottenere più certificati a partire da uno stesso brevetto e da due autorizzazioni di immissione in commercio]

(2014/C 52/30)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd

Convenuta: Sanofi

Con l'intervento di: Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione dell'articolo 3, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag.1) — Condizioni di rilascio del certificato protettivo complementare — Nozione di «prodotto protetto da un brevetto di base in vigore» — Criteri — Possibilità di rilasciare il certificato per ogni medicinale nel caso in cui il brevetto copra più medicinali

Dispositivo

In circostanze come quelle del procedimento principale, in cui, sul fondamento di un brevetto che protegge un principio attivo innovativo e di un'autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale che lo contiene in quanto principio attivo unico, al titolare di tale brevetto è già stato rilasciato, per tale principio attivo, un certificato protettivo complementare che gli consente di opporsi all'impiego di detto principio attivo da solo o in combinazione con altri principi attivi, l'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev'essere interpretato nel senso che osta a che, sul fondamento del medesimo brevetto, ma di un'autorizzazione di immissione in commercio successiva di un medicinale diverso contenente detto principio attivo in composizione con un altro principio attivo che non è, in quanto tale, protetto da detto brevetto, al titolare di tale medesimo brevetto sia rilasciato un secondo certificato protettivo complementare avente ad oggetto tale composizione di principi attivi.

(¹) GU C 389 del 15.12.2012.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013
— Rivella International AG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas

(Causa C-445/12 P) (¹)

(Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «BASKAYA» — Opposizione — Convenzione bilaterale — Territorio di uno Stato terzo — Nozione di «uso effettivo»)

(2014/C 52/31)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rivella International AG (rappresentante: C. Spintig, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da G. Schneider, in qualità di agente) Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 luglio 2012, Rivella International/UAMI — Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) (T-170/11), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 10 gennaio 2011 (procedimento R 534/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Rivella International AG e la Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas — Rischio di confusione tra un segno figurativo contenente l'elemento denominativo «BASKAYA» e un marchio internazionale figurativo anteriore contenente

l'elemento denominativo «Passaia» — Violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Erronea valutazione dell'esame dell'opposizione

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Rivella International AG è condannata alle spese.

(¹) GU C 366 del 24.11.2012

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 dicembre 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Krefeld — Germania) — Nipponkoa Insurance Co (Europe) Ltd/Inter-Zuid Transport BV

(Causa C-452/12) (¹)

[Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 27, 33 e 71 — Litispendenza — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) — Articolo 31, paragrafo 2 — Norme sulla coesistenza — Azione di regresso — Azione di accertamento negativo — Sentenza di accertamento negativo]

(2014/C 52/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Krefeld

Parti

Ricorrente: NIPPONKOA Insurance Co (Europe) Ltd

Convenuto: Inter-Zuid Transport BV

Con l'intervento di: DTC Surhuisterveen BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Krefeld — Interpretazione degli articoli 27 e 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I) (GU 2001, L 12, pag. 1) — Rapporto con la Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) — Regole di coesistenza — Litispendenza — Obbligo di interpretare l'articolo 31, n. 2, della CMR, alla luce dell'articolo 27 del regolamento Bruxelles I — Rapporto tra l'azione di risarcimento del mittente o destinatario e l'azione di accertamento del trasportatore diretta a far constatare che quest'ultimo non deve rispondere del danno o, in caso affermativo, deve rispondere solo fino a concorrenza di un importo massimo («azione di accertamento negativo»)

Dispositivo

- 1) *L'articolo 71 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che osta ad un'interpretazione di una convenzione internazionale che non assicura, in condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle previste da tale regolamento, il rispetto degli obiettivi e dei principi sottesi al predetto regolamento.*
- 2) *L'articolo 71 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che osta ad un'interpretazione dell'articolo 31, paragrafo 2, della Convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal Protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, secondo cui un'azione di accertamento negativo o una sentenza di accertamento negativo in uno Stato membro non ha lo stesso oggetto e la stessa causa di un'azione di regresso proposta a titolo del medesimo danno e tra le medesime parti o i loro aventi diritto in un altro Stato membro.*

(¹) GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage — Paesi Bassi) — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, operante con il nome di NL Octrooicentrum

(Causa C-484/12) (¹)

[Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 3 — Condizioni di rilascio di tale certificato — Possibilità di ottenere più certificati protettivi complementari sul fondamento di uno stesso brevetto]

(2014/C 52/33)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank 's-Gravenhage

Parti

Ricorrente: Georgetown University

Convenuta: Octrooicentrum Nederland, operante con il nome di NL Octrooicentrum

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank's-Gravenhage — Paesi Bassi — Interpretazione degli articoli 3, lettera c), e 14, lettera b), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Condizioni per il rilascio del certificato — Brevetto di base in vigore che protegge più prodotti — Diritto o meno al certificato per ciascun prodotto

Dispositivo

In circostanze come quelle del procedimento principale in cui, sul fondamento di un brevetto di base e dell'autorizzazione di immissione in commercio di un medicinale consistente in una composizione di più principi attivi, il titolare dello stesso ha già ottenuto un certificato protettivo complementare per detta composizione di principi attivi, protetta dal menzionato brevetto ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, l'articolo 3, lettera c), di tale regolamento deve essere interpretato nel senso che non osta a che il suddetto titolare ottenga anche un certificato protettivo complementare per uno di siffatti principi attivi, il quale, considerato singolarmente, è altresì protetto in quanto tale dal brevetto in parola.

(¹) GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs/Bridport and West Dorset Golf Club Limited

(Causa C-495/12) (¹)

[Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport — Accesso ad un campo da golf — Visitatori non membri di un golf club che pagano un diritto di accesso al green («green fee») — Esclusione dall'esenzione — Articolo 133, primo comma, lettera d) — Articolo 134, lettera b) — Entrate supplementari]

(2014/C 52/34)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrente: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Convenuto: Bridport and West Dorset Golf Club Limited

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito — Interpretazione degli articoli 132, paragrafo 1, lettera m), 133, lettera d) e 134, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzioni — Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica — Vendita, da parte di un ente senza scopo di lucro, di diritti di utilizzare un campo da golf durante un determinato periodo per praticarvi l'attività del golf

Dispositivo

- 1) *L'articolo 134, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che esso non esclude dal beneficio dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della medesima direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione da parte di un organismo senza fini di lucro, che gestisce un campo da golf e che propone un piano associativo, del diritto di utilizzare il suddetto campo da golf ai visitatori non membri di tale organismo.*
- 2) *L'articolo 133, primo comma, lettera d), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, di escludere dal beneficio dell'esenzione prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della stessa direttiva la prestazione di servizi consistente nella concessione del diritto di utilizzare il campo da golf gestito da un organismo senza fini di lucro, che propone un piano associativo, qualora tale prestazione sia fornita a visitatori non membri di tale organismo.*

(¹) GU C 32 del 2.2.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kúria (Ungheria) — BDV Hungary Trading Kft (in liquidazione)/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-563/12) (¹)

(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 146 — Esenzioni all'esportazione — Articolo 131 — Condizioni stabilite dagli Stati membri — Legislazione nazionale che prevede che il bene destinato all'esportazione debba aver lasciato il territorio doganale dell'Unione europea entro 90 giorni dalla vendita)

(2014/C 52/35)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: BDV Hungary Trading Kft (in liquidazione)

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kúria — Interpretazione dell'articolo 15 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile (GU L 145, pag. 1) e degli articoli 131, 146 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esoneri all'esportazione — Società che esercita un'attività di produzione e di commercializzazione di conserve alimentari vendendo prodotti destinati a essere commercializzati dall'acquirente in paesi terzi — Normativa nazionale che subordina il diritto all'esenzione dell'IVA per le vendite di prodotti per l'esportazione al di fuori dell'Unione alla condizione che il termine decorso tra la vendita e la data di uscita dei prodotti dal territorio nazionale non ecceda i 90 giorni.

Dispositivo

Gli articoli 146, paragrafo 1, e 131 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale secondo la quale, nell'ambito di una cessione all'esportazione, i beni destinati ad essere esportati al di fuori dell'Unione europea devono aver lasciato il territorio dell'Unione europea entro un termine prestabilito di tre mesi o di 90 giorni successivi alla data di cessione, qualora il semplice superamento di tale termine abbia la conseguenza di privare definitivamente il soggetto passivo dell'esenzione riguardo a tale cessione.

(¹) GU C 114 del 20.4.2013

Sentenza della Corte (Decima Sezione) 19 dicembre 2013 — Koninklijke Wegenbouw Stevin BV/Commissione europea

(Causa C-586/12 P) (¹)

(Impugnazione — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Fissazione del prezzo del bitume stradale — Fissazione di uno sconto per i costruttori stradali — Prova — Principio di parità di trattamento — Giurisdizione estesa al merito — Proporzionalità dell'ammenda — Controllo della Corte)

(2014/C 52/36)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Wegenbouw Stevin BV (rappresentante: E. Pijnacker Hordijk, advocaat)

Altra parte nel procedimento: commissione europea (rappresentante: F. Ronkes Agerbeek, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, Koninklijke Wegenbouw Stevin/Commissione (T-357/06), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso avente ad oggetto, in via principale, una domanda di annullamento della decisione della Commissione, C(2006) 4090 def., del 13 settembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] [Caso COMP/F/38.456 — Bitume (Paesi Bassi)], laddove concerne la ricorrente e, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a quest'ultima con tale decisione

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Koninklijke Wegenbouw Stevin BV è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 71 del 9.3.2013.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 14 novembre 2013 — TeamBank AG Nürnberg/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Fercredit Servizi Finanziari SpA

(Causa C-524/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio figurativo f@ir Credit — Opposizione del titolare del marchio figurativo comunitario FERCREDIT — Diniego di registrazione)

(2014/C 52/37)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TeamBank AG Nürnberg (rappresentante: D. Terheggen, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Fercredit Servizi Finanziari SpA (rappresentanti: G. Petrocchi, A. Masetti Zannini de Concina e R. Cartella, avvocati)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 19 settembre 2012, TeamBank/UAMI — Fercredit Servizi Finanziari (T-220/11), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 3 febbraio 2011 (procedimento R 719/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Fercredit Servizi Finanziari SpA e la TeamBank AG Nürnberg — Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del

regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1) — Rischio di confusione tra un segno figurativo contenente l'elemento denominativo «f@ir Credit» e un marchio internazionale figurativo anteriore contenente l'elemento denominativo «FERCREDIT»

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La TeamBank AG Nürnberg è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 9 del 12.01.2013.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 5 dicembre 2013 — Luigi Marcuccio/Commissione europea

(Causa C-534/12 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Ricorso per revocazione — Ordinanza del Tribunale dell'Unione europea con cui si dichiara il ricorso irricevibile — Assegnazione — Riassegnazione dalla delegazione in Luanda (Angola) a Bruxelles (Belgio) — Decisione di procedere all'imballaggio e al trasloco degli effetti personali del ricorrente in sua assenza — Conseguenze di una successiva sentenza del Tribunale]

(2014/C 52/38)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso l'ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) dell'11 settembre 2012, Marcuccio/Commissione (T-241/03 REV), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di revocazione dell'ordinanza del Tribunale del 17 maggio 2006, Marcuccio/Commissione (T-241/03) — Violazione degli articoli 64, paragrafo 4, primo comma, e 127, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale — Violazione dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, dello Statuto della Corte — Violazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Il sig. Luigi Marcuccio è condannato alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 71 del 9.3.2013.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Aosta) — Rocco Papalia/Comune di Aosta

(Causa C-50/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Settore pubblico — Successione di contratti — Abuso — Risarcimento del danno — Condizioni per il risarcimento in caso di apposizione illegale di un termine al contratto di lavoro — Principi di equivalenza ed effettività)

(2014/C 52/39)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Aosta

Parti

Ricorrente: Rocco Papalia

Convenuto: Comune di Aosta

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Aosta — Interpretazione della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Pubblica amministrazione — Risarcimento per l'illegittima fissazione di un termine al contratto di lavoro — Condizioni — Prova del danno subito — Necessità di provare di aver rinunciato a migliori occasioni di lavoro

Dispositivo

L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell'ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all'obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione.

Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi.

⁽¹⁾ GU C 147 del 25.5.2013.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 dicembre 2013 — Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Jacson of Scandinavia AB

(Causa C-159/13 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Marchio denominativo JACKSON SHOES — Domanda di dichiarazione di nullità del titolare del nome commerciale nazionale Jacson of Scandinavia AB — Dichiarazione di nullità — Irrricevibilità manifesta]

(2014/C 52/40)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda (rappresentante: A.J. Rodrigues, advogado)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: P. Guimarães e G. Schneider, agenti), Jacson of Scandinavia AB

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 gennaio 2013, Fercal — Consultadoria e Serviços/UAMI — Jacson of Scandinavia (T-474/09), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso diretto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 18 agosto 2009 (procedimento R 1253/2008-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Jacson of Scandinavia AB e la Fercal — Consultadoria e Serviços, Lda.

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Fercal — Consultadoria e Serviços Lda è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 171 del 15.6.2013.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 2013 — (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cagliari — Italia) — procedimento penale a carico di Sergio Alfonso Lorrai

(Causa C-224/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte — Diritti fondamentali — Durata eccessiva del procedimento penale — Sospensione di un procedimento penale, per una durata indeterminata, in caso di malattia dell'imputato tale da impedire a quest'ultimo la cosciente partecipazione al procedimento — Malattia irricevibile dell'imputato — Mancata attuazione del diritto dell'Unione — Manifesta incompetenza della Corte)

(2014/C 52/41)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Cagliari

Imputato nella causa principale

Sergio Alfonso Lorrai

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Cagliari — Interpretazione dell'art. 47, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dell'art. 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo in combinato disposto con l'art. 6 TUE — Durata eccessiva del procedimento penale — Normativa nazionale che prevede l'obbligo di sospendere un procedimento penale, per una durata indeterminata, in caso di malattia dell'imputato tale da impedire a quest'ultimo la cosciente partecipazione al procedimento — Obbligo di assoggettare l'imputato a un controllo periodico — Malattia irreversibile dell'imputato

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea è manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Cagliari (Italia).

(¹) GU C 207 del 20.7.2013.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria — Italia) — Umbra Packaging srl/Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia

(Causa C-355/13) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Regolamento di procedura — Articoli 53, paragrafo 2, e 99 — Risposta a una questione sollevata in via pregiudiziale chiaramente deducibile dalla giurisprudenza — Domanda manifestamente irricevibile — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni) — Articolo 3 — Imposizione di una tassa di concessione governativa nell'ipotesi di contratto di abbonamento telefonico — Tassa non applicata nell'ipotesi di carta telefonica prepagata — Articolo 102 TFUE]

(2014/C 52/42)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria regionale dell'Umbria

Parti

Ricorrente: Umbra Packaging srl

Resistente: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Perugia

Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria — Interpretazione dell'articolo 3 della direttiva 20/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21) e dell'articolo 102 TFUE — Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di telefonia mobile ad un canone — Imposizione di una tassa di concessione governativa nell'ipotesi contratto di abbonamento telefonico — Tassa non applicata nell'ipotesi di carta telefonica prepagata

Dispositivo

L'articolo 3 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), va interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale come quella relativa alla tassa sulle attività svolte nel contesto di una concessione governativa.

(¹) GU C 260 del 7.9.2013.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara (Romania) il 3 giugno 2013 — Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș/Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

(Causa C-304/13)

(2014/C 52/43)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Timișoara

Parti

Ricorrente: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Centrul Județean Timiș

Convenute: Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi a Județului Timiș

Interveniente: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 (¹), in particolare gli articoli 115 e 135, ostino a che uno Stato possa stabilire condizioni supplementari, non comprese nel regolamento, per l'erogazione di un

premio ad un agricoltore, ossia la condizione che quest'ultimo «non abbia debiti scaduti nei confronti del bilancio dello Stato e/o del bilancio locale, alla data della richiesta del premio».

(¹) Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Verona (Italia) il 30 agosto 2013 — Shamim Tahir/Ministero dell'Interno e Questura di Verona

(Causa C-469/13)

(2014/C 52/44)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Verona

Parti nella causa principale

Ricorrente: Shamim Tahir

Convenuti: Ministero dell'Interno, Questura di Verona

Questioni pregiudiziali

- Se l'art. 7, comma 1, della direttiva 2003/109 (¹) vada interpretato nel senso che la condizione del soggiorno legale ed ininterrotto per cinque anni nello stato membro, di cui all'art. 4, comma 1, della direttiva e di cui deve essere documentata la sussistenza all'atto della presentazione della domanda di permesso di soggiorno di lungo periodo, possa essere riferita anche ad un soggetto diverso da colui che presenta la domanda e che sia a lui legato da rapporto familiare ai sensi dell'art. 2, lett. e) della direttiva;
- se l'art. 13, primo periodo della direttiva 2003/109, vada interpretato nel senso che tra le condizioni più favorevoli alle quali gli stati membri possono rilasciare permessi di soggiorno CE di lungo periodo permanenti o di validità illimitata vi sia anche quella che consente di estendere, quale presupposto per il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo, il soggiorno legale ed ininterrotto per cinque anni nello stato interessato, di cui all'art. 4 comma 1 della stessa direttiva, di chi ha già acquisito lo status di soggiornante di lungo periodo ai familiari dello stesso come

definiti dall'art. 2, lett. e) della direttiva, a prescindere dalla durata del soggiorno di questi ultimi nel territorio dello stato membro nel quale è presentata l'istanza.

(¹) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16, pag. 44).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 6 novembre 2013 — Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze/Data Medical Service srl

(Causa C-568/13)

(2014/C 52/45)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrente: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi-Firenze

Convenuta: Data Medical Service srl

Questioni pregiudiziali

- Se l'art. 1 della direttiva 50/1992 (¹), letta anche alla luce del successivo art. 1 par. 8 della direttiva 18/2004 (²), ostano ad una normativa interna che fosse interpretata nel senso di escludere l'odierna appellante, in quanto azienda ospedaliera avente natura di ente pubblico economico, dalla partecipazione alle gare.
- Se il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici — in particolare, i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità — osti ad una normativa nazionale che permetta ad un soggetto, del tipo dell'azienda ospedaliera appellante, che beneficia stabilmente di risorse pubbliche e che è affidataria in via diretta del servizio pubblico sanitario, di lucrare da tale situazione un vantaggio competitivo determinante nel confronto concorrenziale con altri operatori economici — come dimostra l'entità del ribasso offerto — senza che siano previste al contempo misure correttive volte ad evitare un simile effetto distorsivo della concorrenza.

(¹) Direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1).

(²) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 20 novembre 2013 — Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico/Ediltecnica SpA

(Causa C-592/13)

(2014/C 52/46)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico

Convenuta: Ediltecnica SpA

Questione pregiudiziale

Se i principi dell'Unione Europea in materia ambientale sanciti dall'articolo 191, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla direttiva 2004/35/CE⁽¹⁾ del 21 aprile 2004 (articoli 1 e 8, n. 3; tredicesimo e ventiquattresimo considerando) — in particolare, il principio «chi inquina paga», il principio di precauzione, il principio dell'azione preventiva, il principio della correzione, in via prioritaria, alla fonte, dei danni causati all'ambiente — ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245, 253 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e di impossibilità di individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di impossibilità di ottenere da quest'ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all'autorità amministrativa di imporre l'esecuzione delle misure di sicurezza d'emergenza e di bonifica al proprietario non responsabile dell'inquinamento, prevedendo, a carico di quest'ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l'esecuzione degli interventi di bonifica.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143, pag. 56).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Matera (Italia) il 21 novembre 2013 — Intelcom Service Ltd/Vincenzo Mario Marvulli

(Causa C-600/13)

(2014/C 52/47)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Matera

Parti nella causa principale

Ricorrente: Intelcom Service Ltd

Convenuto: Vincenzo Mario Marvulli

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la legge notarile italiana di cui al n. 89/1913 preveda agli artt. 51 e ss., anche in combinato disposto con gli artt. 1350 c.c. e 2657 c.c. una vera e propria situazione di monopolio in relazione alla fornitura di servizi, in capo alla figura del notaio, per ciò che riguarda la redazione e la autenticazione degli atti di compravendita immobiliare in Italia, e ciò in palese contrasto con le norme ed i principi dei Trattati dell'Unione Europea (art. 49 Trattato UE) che prevedono la libera circolazione dei servizi all'interno degli stati membri dell'Unione ed in particolare con la direttiva n. 2006/123/CE⁽¹⁾ del 12 dicembre 2006 (c.d. direttiva Bolkenstein) recepita in Italia mediante il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23 aprile 2010.
- 2) Se la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ravvisi altresì un altro contrasto della Legge Notarile italiana di cui al n. 89/1913, anche in combinato disposto con gli artt. 1350 c.c. e 2657 c.c. con le norme del Trattato UE che prevedono il divieto dei monopoli nella fornitura di servizi (art. 53 Trattato UE ed art. 37 Trattato UE).
- 3) Se la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ravvisi altresì un ulteriore contrasto della Legge Notarile italiana di cui al n. 89/1913, anche in combinato disposto con gli artt. 1350 c.c. e 2657 c.c. con le norme dell'Unione Europea che vietano le c.d. Misure di effetto equivalente di cui agli artt. 28 e 29 del Trattato CE, poi inserite agli artt. 34 e 35 nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a seguito della riforma apportata dal Trattato di Lisbona; norme vietate dal Trattato poiché tendono a penalizzare i cittadini di alcuni stati membri, rispetto ai cittadini di altri stati membri nell'accesso ai servizi forniti agli stessi.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).

Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 da Hansa Metallwerke AG e a. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-375/10, Hansa Metallwerke AG e a./Commissione europea

(Causa C-611/13 P)

(2014/C 52/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl., Hansa Belgium, Hansa Austria GmbH (rappresentanti: avv.ti H.-J. Hellmann e S. Cappellari)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

I. annullare la sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, Hansa Metallwerke AG e a./Commissione, T-375/10, e decidere la controversia in via definitiva nei seguenti termini:

- 1) annullare la decisione della convenuta del 23 giugno 2010, notificata alle ricorrenti il 30 giugno 2010, in un procedimento di applicazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria), nella parte in cui essa riguarda le ricorrenti,

in subordine,

ridurre l'ammenda.

- 2) condannare la convenuta alle spese.

II. in via di ulteriore subordine,

annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa al Tribunale per la sua decisione.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, le ricorrenti deducono una violazione del principio della commisurazione individuale delle pene e delle sanzioni da parte del giudice, sancito dal diritto dell'Unione. In particolare, il Tribunale ha omesso di considerare che la nuova formulazione degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006 avrebbe comportato una notevole modificazione dei metodi di calcolo generali, specialmente riguardo alle imprese che presentano una gamma di offerta limitata. In conseguenza di tale approccio erroneo, il Tribunale non avrebbe ottemperato/avrebbe ottemperato solo in modo scorretto al suo obbligo di controllo della quantificazione dell'ammenda operata dalla convenuta.

Inoltre, le ricorrenti lamentano che il Tribunale avrebbe motivato in modo insufficiente le proprie affermazioni sul principio della commisurazione individuale della pena. In particolare, il Tribunale non avrebbe in alcun modo preso in considerazione l'importante sentenza dell'Ottava Sezione nella causa T-211/08 ⁽¹⁾ nonché il fatto che il punto di vista della Commissione risultasse palesemente mutato nella sua decisione nel caso COMP/39.452, benché le ricorrenti si fossero a ciò espressamente richiamate durante la trattazione orale della causa.

Infine, le ricorrenti deducono una violazione del principio della tutela dell'affidamento, sancito dal diritto dell'Unione. In sede di valutazione dell'operato della Commissione — la quale, contraddicendo la rassicurazione dalla medesima espressa nel corso del procedimento amministrativo, ha omesso di accordare una ri-

duzione dell'ammenda nella propria decisione — il Tribunale avrebbe disconosciuto la cruciale importanza di una leale cooperazione con la Commissione nell'ambito della comunicazione di quest'ultima relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese.

⁽¹⁾ Sentenza del 16 giugno 2011, Putters International/Commissione europea (Racc. pag. II-3729).

Impugnazione proposta il 26 novembre 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, cause riunite T-379/10 e T-381/10, Keramag Keramische Werke AG e altri, Sanitec Europe Oy/Commissione europea

(Causa C-613/13 P)

(2014/C 52/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Altre parti nel procedimento: Keramag Keramische Werke AG e altri, Sanitec Europe Oy

Conclusioni della ricorrente

- annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata nella parte in cui annulla l'articolo 1 della decisione controversa per quanto riguarda gli eventi avvenuti all'interno dell'AFICS e la responsabilità della Allia SAS, della Produits Céramique de Touraine SA e della Sanitec per questi ultimi;
- annullare integralmente il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata;
- qualora la Corte di giustizia si pronunci in via definitiva, respingere il ricorso di annullamento anche nella parte in cui riguarda gli eventi avvenuti all'interno dell'AFICS e ristabilire le ammende inflitte alla Allia SAS, alla Produits Céramique de Touraine SA e alla Sanitec, e, ad ogni modo,
- condannare le ricorrenti in primo grado (ora altre parti nel procedimento) alle spese della presente impugnazione e, nei limiti in cui la Corte si pronunci in via definitiva sul ricorso di annullamento, anche a tali spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, violazione dell'obbligo di motivazione e delle norme in materia di prove; il Tribunale non ha esaminato vari elementi probatori rilevanti e ha applicato condizioni troppo restrittive agli elementi di prova da esso esaminati.

Secondo motivo: motivazione contraddittoria; valutazione delle prove in diretta contraddizione con quella effettuata nell'ambito delle altre tre sentenze pronunciate in pari data, relative alla medesima decisione e ai medesimi fatti.

Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Roca Sanitario, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-408/10, Roca Sanitario/Commissione

(Causa C-636/13 P)

(2014/C 52/50)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Roca Sanitario, S.A. (rappresentante: J. Folguera Crespo, abogado)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere gli argomenti addotti dalla Roca Sanitario, S.A. nella presente impugnazione;
- dichiarare la nullità parziale della sentenza del Tribunale, del 16 settembre 2013, nella causa T-408/10, e, conseguentemente,
- accogliere la domanda della Roca Sanitario, S.A., riducendo l'importo dell'ammenda inflittale in solido con le sue controllate Roca France e Laufen Austria,
- in subordine, dato che la Roca Sanitario non ha partecipato direttamente all'infrazione sanzionata e dal momento che la sua responsabilità è derivata unicamente da quella attribuita al comportamento delle sue controllate, nel caso in cui il Tribunale si pronunciasse sulle impugnazioni parallele che intendono interporre la Laufen Austria e la Roca France avverso le sentenze del Tribunale del 16 settembre 2013, nelle cause T-411/10 e T-412/10, e si accordi una diminuzione dell'ammenda imposta a dette controllate per cui risponda in solido la Roca Sanitario, applicare alla Roca Sanitario un'equivalente diminuzione dell'importo dell'ammenda, conformemente ai principi stabiliti al punto 203 della sentenza,
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Roca Sanitario nel presente procedimento nonché a quelle della causa T-408/10, in quanto relative agli stessi motivi di ricorso.

Motivi e principali argomenti

- 1) **Primo motivo**, basato su un errore nell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾ e dei principi di proporzionalità e responsabilità individuale in relazione alla ammenda inflitta in solido alla Roca Sanitario, S.A. con la sua controllata Laufen Austria, AG.

- 2) **Secondo motivo**, basato su un errore di diritto nell'applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, violazione dei principi della parità di trattamento, di proporzionalità, di motivazione e del legittimo affidamento nell'applicazione degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag.1).

⁽²⁾ GU 2006, C 210, pag. 2.

Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Laufen Austria AG avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-411/10, Laufen Austria/Commissione

(Causa C-637/13 P)

(2014/C 52/51)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Laufen Austria AG (rappresentante: E. Navarro Varona, abogada)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere gli argomenti addotti dalla Laufen Austria AG nella presente impugnazione;
- dichiarare la nullità parziale della sentenza del Tribunale, del 16 settembre 2013, nella causa T-411/10;
- accogliere la domanda della Laufen Austria AG, riducendo l'importo dell'ammenda inflittale,
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Laufen Austria AG nel presente procedimento nonché a quelle della causa T-411/10, in quanto relative agli stessi motivi di ricorso.

Motivi e principali argomenti

- 1) **Primo motivo**, basato su un errore nell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾ e dei principi di proporzionalità e responsabilità individuale in relazione all'ammenda inflitta individualmente alla Laufen Austria AG per l'infrazione antecedente all'acquisto di essa da parte della Roca Sanitario, S.A.

2) **Secondo motivo**, basato su un errore di diritto nell'applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, violazione dei principi della parità di trattamento, di proporzionalità, della motivazione e del legittimo affidamento nell'applicazione degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽²⁾.

(¹) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag.1).

(²) GU 2006, C 210, pag. 2.

Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Roca avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-441/10, Roca/Commissione

(Causa C-638/13 P)

(2014/C 52/52)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Roca (rappresentante: P. Vidal Martínez, abogada)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere gli argomenti addotti dalla Roca nel presente ricorso;
- dichiarare la nullità parziale della sentenza del Tribunale, del 16 settembre 2013, nella causa T-412/10;
- accogliere la domanda della Roca, riducendo l'importo dell'ammenda impostale,
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Roca nel presente procedimento e a quelle della causa T-412/10, in quanto relative agli stessi motivi di ricorso.

Motivi e principali argomenti

- 1) **Primo motivo**, basato sulla violazione dei principi di motivazione, del divieto di discriminazione e di parità di trattamento in relazione alla valutazione della minore gravità dell'infrazione commessa dalla Roca dovuta alla più ridotta gamma di prodotti oggetto di infrazione e snaturamento dei fatti considerati come provati nella decisione.
- 2) **Secondo motivo**, basato su un errore di diritto nell'applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, violazione dei principi della parità di trattamento e del legittimo affidamento nell'applicazione degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾.

(¹) GU 2006, C 210, pag. 2

Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Melkveebedrijf Overenk BV e altri contro la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell'11 settembre 2013 nella causa T-510/11, Melkveebedrijf Overenk e altri/Commissione

(Causa C-643/13 P)

(2014/C 52/53)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Melkveebedrijf Overenk BV, Maatschap Veehouderij Kwakernaak, Mulders Agro vof, Melkveebedrijf Engelen vof, Melkveebedrijf De Peel BV, M.H.H.M. Moonen (rappresentanti: P. E. Mazel en A van Beelen, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Si conclude che la sentenza dev'essere annullata a causa di irregolarità nel procedimento che ha leso gli interessi delle ricorrenti, nonché a causa della violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale.

Impugnazione proposta il 13 dicembre 2013 dalla The Cartoon Network, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 ottobre 2013, causa T-285/12, The Cartoon Network, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-670/13 P)

(2014/C 52/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Cartoon Network, Inc. (rappresentante: I. Starr, solicitor)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); Boomerang TV, SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa; o, in subordine,
- annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e

— condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1) **Violazione degli articoli 36 e 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (lo «Statuto»)**

Ai sensi degli articoli 36 e 53 dello Statuto, il Tribunale deve esporre i motivi su cui si fondano le sue decisioni. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha erroneamente omissso di illustrare i motivi per cui ha ritenuto che il pubblico di riferimento fosse costituito solo da professionisti.

2) **Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009/CE del Consiglio ⁽¹⁾: Snatramento dei fatti: Pubblico di riferimento**

2.1. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il pubblico di riferimento fosse costituito solo da professionisti e che il pubblico di riferimento dei servizi interessati dal marchio comunitario dell'interveniente fosse lo stesso dei servizi di cui alla domanda di marchio comunitario, poiché tale affermazione è fondata su uno snaturamento dei fatti sottoposti al Tribunale. Il Tribunale e la Commissione avrebbero dovuto limitare il loro esame all'indicazione della domanda di marchio comunitario; o, in subordine,

2.2. Qualora il Tribunale abbia correttamente affermato che il pubblico di riferimento della domanda di marchio comunitario e del marchio comunitario dell'interveniente era costituito solo da professionisti, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che non vi era rischio di confusione tra la domanda di marchio comunitario e il marchio comunitario dell'interveniente, dato il più elevato livello di attenzione prestato dai professionisti interessati.

3) **Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009/CE del Consiglio: Somiglianza dei servizi e violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009/CE del Consiglio**

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i servizi interessati dalla domanda di marchio comunitario siano simili ai servizi tutelati dal marchio comunitario dell'interveniente, tenendo conto, in particolare, della loro natura, della loro destinazione, degli utenti finali e del pubblico di riferimento. Altresì, il Tribunale e la Commissione si sono erroneamente fondati d'ufficio su fatti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78 del 24.03.2009, pag. 1).

Ricorso proposto il 18 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-677/13)

(2014/C 52/55)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e E. Sanfrutos Cano)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che la Repubblica ellenica,
 - non avendo adottato le misure necessarie per garantire che a) la gestione dei rifiuti nella discarica di Kiato venga effettuata senza porre in pericolo la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente, b) vengano vietati l'abbandono, lo scarico o lo smaltimento incontrollato dei rifiuti nella suddetta discarica,
 - avendo tollerato il funzionamento della discarica di cui trattasi senza i requisiti ambientali approvati e senza una valida autorizzazione, conformi ai presupposti e al contenuto [necessari] per la concessione di una tale autorizzazione, con la conseguenza di non garantire che vengano collocati in discarica unicamente i rifiuti trattati, e senza che il detentore dei rifiuti o il gestore della discarica di cui trattasi debbano provare prima o durante la consegna che i rifiuti in questione possono essere ammessi in discarica conformemente ai criteri stabiliti nell'autorizzazione e che essi soddisfano i criteri di ammissibilità indicati nell'allegato II,
 - non avendo garantito che le procedure di controllo e di sorveglianza per ogni fase operativa soddisfino i requisiti minimi di legge,
 - è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 13, 23 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE ⁽¹⁾, nonché degli articoli 6, lettera a), 8, 9, lettere a, b e c), 11, paragrafo 1, lettera a) e 12 della direttiva 99/31/CE ⁽²⁾ relativa alle discariche di rifiuti.

— Condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

- 1) Le autorità elleniche hanno continuato a tollerare il funzionamento della discarica di Kiato senza i requisiti ambientali approvati e senza l'apposita autorizzazione (in violazione dell'articolo 23 della direttiva 2008/98/CE nonché degli articoli 8, in particolare della lettera a) e 9, lettere a), b) e c), della direttiva 99/31/CE). In mancanza di una specifica autorizzazione, la Repubblica ellenica non è inoltre in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi degli articoli 6, lettera a), e 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 99/31/CE.

2) Le ispezioni effettuate in data 24 ottobre 2007, 3 novembre 2011 e 31 luglio 2012 hanno rivelato alcuni significativi problemi di malfunzionamento della discarica di Kiato e la saturazione del luogo. Sussiste quindi una violazione degli articoli 13 e 36, paragrafo 1 della direttiva 2008/98/CE e degli articoli 8, 9 e 12 della direttiva 99/31/CE.

(¹) GU L 312, del 22.11.2008, pagg. da 3 a 30.

(²) GU L 182, del 16.7.1999, pagg. da 1 a 19.

Ricorso proposto il 19 dicembre 2013 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-679/13)

(2014/C 52/56)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola e M. Pencheva, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione di esecuzione del Consiglio 2013/496/UE, del 7 ottobre 2013, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo (¹);
- mantenere gli effetti della decisione di esecuzione del Consiglio 2013/496/UE finché non sarà sostituita da un nuovo atto adottato nelle forme dovute;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

In via preliminare, il Parlamento rammenta che il preambolo della decisione impugnata rinvia alle seguenti basi giuridiche: l'articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (²) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Parlamento ne deduce che il Consiglio si riferisce implicitamente all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del vecchio Trattato sull'Unione europea.

Il Parlamento solleva due motivi a sostegno del suo ricorso di annullamento.

In primo luogo, il Parlamento sostiene che il Consiglio ha fondato la sua decisione su una base giuridica [l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE] abrogata in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Pertanto, la decisione impugnata rimarrebbe fondata sulla sola decisione 2005/387/GAI. Quest'ultima costituisce una base giuridica derivata, e sarebbe quindi illegittima.

In secondo luogo, e alla luce di quanto suesposto, il Parlamento considera che la procedura decisionale è viziata per violazione delle forme sostanziali. Da un lato, se l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), UE fosse stato applicabile, il Parlamento avrebbe dovuto essere consultato prima dell'adozione della decisione impugnata, conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, UE. Orbene, il Parlamento sostiene che ciò non si è verificato. Dall'altro, se si considera che le disposizioni da applicare sono quelle che derivano dal Trattato di Lisbona, il Parlamento sostiene che avrebbe dovuto, comunque, partecipare alla procedura legislativa. Il Parlamento afferma, infatti, che se la circostanza di sottoporre il 5-(2-amminopropil)indolo a misure di controllo costituiva un elemento essenziale della decisione 2005/387/GAI, la procedura legislativa da seguire sarebbe stata allora quella descritta dall'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, vale a dire la procedura legislativa ordinaria. In un'altra ipotesi, se si considera la decisione 2013/496/UE come una condizione uniforme di esecuzione della decisione 2005/387/GAI o come una misura che integra o modifica un elemento non essenziale di detta decisione, la procedura da seguire sarebbe allora quella prevista dagli articoli 290 e 291 TFUE per l'adozione di atti di esecuzione o di atti delegati. Poiché, in ogni caso, il Parlamento non è stato coinvolto nell'adozione della decisione impugnata, quest'ultima è viziata per violazione di una forma sostanziale.

Infine, nell'ipotesi in cui la Corte decidesse di annullare la decisione impugnata, il Parlamento considera che occorre, conformemente all'articolo 264, secondo comma, TFUE, mantenere gli effetti della decisione impugnata finché quest'ultima non sarà sostituita da un nuovo atto adottato nelle forme dovute.

(¹) GU L 272, pag. 44.

(²) GU L 127, pag. 32.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal do Trabalho da Covilhã (Portogallo) il 23 dicembre 2013 — Pharmacontinente Saúde e Higiene SA e altri/Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)

(Causa C-683/13)

(2014/C 52/57)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal do Trabalho da Covilhã

Parti

Ricorrenti: Pharmacontinente-Saúde e Higiene SA, Domingos Sequeira de Almeida, Luis Mesquita Soares Moutinho, Rui Teixeira Soares de Almeida, André de Carvalho e Sousa

Convenuta: Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)

Questioni pregiudiziali

- a) Se l'articolo 2 della direttiva 95/46/CE (¹) debba essere interpretato nel senso che nella nozione di «dati personali» rientra il registro dell'orario di lavoro, ossia l'indicazione dell'ora in cui ciascun lavoratore inizia e termina la propria attività lavorativa, nonché le relative interruzioni o pause.

- b) In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se lo Stato portoghese sia tenuto, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE a prevedere misure tecniche e organizzative appropriate al fine di garantire la protezione dei dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dalla diffusione o dall'accesso non autorizzati, segnatamente quando il trattamento comporta trasmissioni di dati all'interno di una rete.
- c) Del pari, in caso di risposta affermativa alla questione precedente, qualora lo Stato membro non adotti alcuna misura per dare attuazione all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e qualora il datore di lavoro responsabile del trattamento di questi dati appronti un sistema di accesso ristretto a tali dati, che non consente l'accesso automatico dell'autorità nazionale competente per la vigilanza sulle condizioni di lavoro, se il principio del primato del diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro non può sanzionare il datore di lavoro per il suddetto comportamento.
- d) Se, in caso di risposta negativa alla questione precedente, senza che sia stato dimostrato o affermato che, in nel caso di specie, l'informazione proveniente dal registro non sia stata alterata, risulti adeguato l'obbligo di mettere a disposizione immediata un registro che consente l'accesso generalizzato a tutti gli intervenienti nel rapporto di lavoro.

(¹) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).

Impugnazione proposta il 10 gennaio 2014 dalla Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 novembre 2013, causa T-147/12, Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG/Commissione europea

(Causa C-7/14 P)

(2014/C 52/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Wünsche Handelsgesellschaft International mbH & Co KG (rappresentanti: K. Landry e G. Schwendinger, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare in toto la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 novembre 2013, causa T-147/12 e la decisione della Commissione REM 02/09 del 16 settembre 2011 [C(2011) 6393 def.];
- in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci nuovamente;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale (¹), nel ritenere che l'errore delle autorità doganali tedesche potesse essere riconoscibile dalla ricorrente, il che, a suo avviso, non è corretto. Le singole disposizioni sarebbero complesse e il loro tenore sarebbe poco chiaro e incerto, come dimostrerebbe in particolare lo scambio di corrispondenza tra il Ministero delle Finanze e la Commissione. Altresì, anche la durata e la portata della prassi erronea delle autorità doganali tedesche dimostrerebbero la non riconoscibilità dell'errore da parte della ricorrente.

In secondo luogo il Tribunale avrebbe violato l'articolo 239, paragrafo 1, secondo trattino, del codice doganale, avendo ammesso erroneamente una negligenza manifesta da parte della ricorrente.

In terzo luogo il Tribunale non avrebbe motivato a sufficienza la sua decisione in due punti, per cui la ricorrente non può ricostruire il processo decisionale del Tribunale.

(¹) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, GU L 302, pag. 1.

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — BP Products North America/Consiglio

(Causa T-385/11) ⁽¹⁾

[«Dumping — Sovvenzioni — Importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti — Elusione — Articolo 13 del regolamento (CE) n. 1225/2009 — Articolo 23 del regolamento (CE) n. 597/2009 — Prodotto simile leggermente modificato — Certezza del diritto — Sviamento di potere — Errori manifesti di valutazione — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Principio di buona amministrazione»]

(2014/C 52/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BP Products North America (Naperville, Illinois, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente C. Farrar, solicitor, H.-J. Prieß, B. Sachs e M. Schütte, avvocati, successivamente C. Farrar, H.-J. Prieß, M. Schütte e K. Arend, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito da B. O' Connor, solicitor, e S. Gubel, avvocato)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka Kuik, agenti) e European Biodiesel Board (EBB) (rappresentanti: O. Prost e M.-S. Dibling, avvocati)

Oggetto

Domanda diretta al parziale annullamento, da un lato, del regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122, pag. 1), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 del Consiglio, del 5 maggio 2011, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU L 122, pag. 12), nella parte in cui tali regolamenti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La BP Products North America Inc. supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dallo European Biodiesel Board (EBB).

3) La Commissione europea supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — Aloe Vera of America/UAMI — Detimos (FOREVER)

(Causa T-528/11) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo FOREVER — Marchio nazionale figurativo anteriore 4 EVER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009»]

(2014/C 52/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Aloe Vera of America, Inc. (Dallas, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Niebel e F. Kerl, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Detimos — Gestão Imobiliária, SA (Carregado, Portogallo), (rappresentate: V. Caires Soares, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 agosto 2011 (procedimento R 742/2010-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Diviril — Distribuidora de Viveres do Ribatejo, L^{da} e l'Aloe Vera of America, Inc.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) L'Aloe Vera of America, Inc., è condannata alle spese, ivi comprese quelle sostenute dalla Detimos — Gestão Imobiliária, SA, nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

⁽¹⁾ GU C 362 del 10.12.2011.

Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2014 — Stols/Consiglio

(Causa T-95/12 P) ⁽¹⁾

(«**Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Promozione — Esercizio di promozione 2007 — Decisione di non promuovere l'interessato al grado AST 11 — Comparazione dei meriti — Controllo da parte del giudice dell'errore manifesto di valutazione**»)

(2014/C 52/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Willem Stols (Halsteren, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Jensen, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 13 dicembre 2011, Stols/Consiglio (F-51/08 RENV, non ancora pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Willem Stols supporterà le proprie spese e le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea nell'ambito della presente istanza.

⁽¹⁾ GU C 126 del 28.4.2012.

Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — Investrónica/UAMI — Olympus Imaging (MICRO)

(Causa T-149/12) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo MICRO — Marchio nazionale figurativo anteriore micro — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Potere di riforma**»]

(2014/C 52/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Investrónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Seijo Veiguela e J.L. Rivas Zurdo)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Olympus Imaging Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentante: avv. C. Opatz)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 31 gennaio 2012 (procedimento R 347/2011-4), relativa a una procedura di opposizione tra la Investrónica, SA e la Olympus Imaging Corp.

Dispositivo

- 1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI) del 31 gennaio 2012 (procedimento R 347/2011-4), è annullata.
- 2) L'opposizione è accolta relativamente ai prodotti rientranti nella classe 9 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Apparecchi e strumenti fotografici, apparecchi fotografici, apparecchi fotografici digitali, obiettivi interscambiabili e relativi componenti ed accessori compresi nella classe 9».
- 3) L'UAMI supporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Investrónica, SA.
- 4) La Olympus Imaging Corp. supporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Investrónica, SA.

⁽¹⁾ GU C 194 del 30.6.2012.

Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2014 — SICOM/Commissione

(Causa T-279/12) ⁽¹⁾

(«**Clausola compromissoria — Aiuto alimentare — Fornitura di olio di colza alla Guinea — Inadempimento contrattuale — Prescrizione**»)

(2014/C 52/63)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: SICOM Srl — Società industriale per il confezionamento degli olii meridionale (Cercola, Italia) (rappresentante: R. Manzi, avvocato)

Convenuto: Commissione europea (rappresentanti: S. Bartelt e F. Moro, agenti)

Oggetto

Ricorso basato su una clausola compromissoria volto ad ottenere la condanna della Commissione a pagare alla ricorrente una somma corrispondente alle penali applicate per quantitativi non consegnati e per ritardi nella consegna, decurtata dalla Commissione dall'importo finale pagato alla ricorrente per la fornitura di olio di colza raffinato a favore della Repubblica di Guinea, nell'ambito di un'azione di aiuto alimentare realizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 664/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare (GU L 93, pag. 3)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) La SICOM Srl — Società industriale per il confezionamento degli olii meridionale è condannata alle spese.

(¹) GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — Message Management/UAMI — Absacker (ABSACKER of Germany)

(Causa T-304/12) (¹)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo ABSACKER of Germany — Marchio nazionale figurativo anteriore ABSACKER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2014/C 52/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Message Management GmbH (Wiesbaden, Germania) (rappresentante: C. Konle, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Absacker GmbH (Colonia, Germania)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 21 marzo 2012 (procedimento R 1028/2011-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Absacker GmbH e la Message Management GmbH.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Message Management GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 273 dell'8.9.2012.

Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — Ferienhäuser zum See/UAMI — Sunparks Groep (Sun Park Holidays)

(Causa T-383/12) (¹)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Sun Park Holidays — Marchio comunitario figurativo anteriore Sunparks Holiday Parks — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2014/C 52/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ferienhäuser zum See GmbH (Marienmünster, Germania) (rappresentanti: M. Boden e I. Hofener, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Sunparks Groep NV (Den Haan, Belgio)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 25 giugno 2012 (procedimento R 1928/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Sunparks Groep NV e la Ferienhäuser zum See GmbH.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La ricorrente è condannata alle spese.

(¹) GU C 355 del 17.11.2012.

Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — Steiff/UAMI (Bottone in metallo al centro dell'orecchio di un peluche)

(Causa T-433/12) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario consistente nell'applicazione di un bottone al centro dell'orecchio di un peluche — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2014/C 52/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Germania) (rappresentante: avv. D. Fissl)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 23 luglio 2012 (procedimento R 1693/2011-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno costituito dall'applicazione di un bottone in metallo al centro dell'orecchio di un peluche.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Margarete Steiff GmbH è condannata alle spese.*

(¹) GU C 366 del 24.11.2012.

Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — Steiff/UAMI (Etichetta con bottone in metallo al centro dell'orecchio di un peluche)

(Causa T-434/12) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario consistente nell'applicazione di un'etichetta, mediante un bottone, al centro dell'orecchio di un peluche — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2014/C 52/67)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Margarete Steiff GmbH (Giengen an der Brenz, Germania) (rappresentante: D. Fissl, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 19 luglio 2012 (procedimento R 1692/2011-1), relativa a una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno costituito dall'applicazione di un'etichetta, mediante un bottone, al centro dell'orecchio di un peluche.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Margarete Steiff GmbH è condannata alle spese.*

(¹) GU C 366 del 24.11.2012.

Sentenza del Tribunale 13 gennaio 2014 — LaserSoft Imaging/UAMI (WorkflowPilot)

(Causa T-475/12) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo WorkflowPilot — Impedimenti assoluti alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2014/C 52/68)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: LaserSoft Imaging AG (Kiel, Germania) (rappresentante: J. Hunnekuhl, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 6 agosto 2012 (procedimento R 480/2012-4), relativo ad una domanda di registrazione del segno denominativo WorkflowPilot come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La LaserSoft Imaging AG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 9 del 12.1.2013.

Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 — Optilingua/UAMI — Esposito (ALPHATRAD)

(Causa T-538/12) (¹)

[«**Marchio comunitario — Procedura di dichiarazione di decadenza — Marchio comunitario figurativo ALPHATRAD — Uso effettivo del marchio — Rilevanza dell'uso — Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2014/C 52/69)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Optilingua Holding SA (Épalinges, Svizzera) (rappresentante: S. Rizzo, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Pétrequin e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Michele Esposito (Cava de' Tirreni, Italia) (rappresentante: R. Stella, avvocato)

Oggetto

Ricorso presentato avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI dell'8 ottobre 2012 (procedimento R 444/2011-1), relativa ad una procedura di dichiarazione di decadenza tra Michele Esposito e Optilingua Holding SA.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Optilingua Holding SA è condannato alle spese.

(¹) GU C 38 del 9.2.2013

Ordinanza del Tribunale del 19 dicembre 2013 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-385/13 P) (¹)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Rigetto del ricorso di primo grado per manifesta irricevibilità — Mancanza di identità tra l'atto introduttivo presentato via telefax e l'originale successivamente depositato — Deposito dell'originale oltre i termini — Tardività del ricorso — Impugnazione manifestamente infondata»)

(2014/C 52/70)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 14 maggio 2013, Marcuccio/Commissione (F-4/12, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente giudizio.

(¹) GU C 284 del 28.9.2013.

Ricorso proposto il 22 novembre 2013 — Reed Exhibitions/UAMI (INFOSECURITY)

(Causa T-633/13)

(2014/C 52/71)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reed Exhibitions Ltd (Richmond, Regno Unito) (rappresentante: S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 settembre 2013, procedimento R 1544/2012-5;

— condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «INFOSECURITY» per prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41 — domanda di marchio comunitario n. 10 155 596

Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda di marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 27 novembre 2013 — Bimbo/UAMI — Café do Brasil (Caffè KIMBO)

(Causa T-637/13)

(2014/C 52/72)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare in parte la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 25 settembre 2013, procedimento R 1434/2012-4;
- condannare la controinteressata alle spese, qualora partecipasse al procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «Caffè KIMBO» in nero, rosso, oro, bianco, azzurro, blu scuro, giallo e verde chiaro, per prodotti delle classi 30, 32 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 4 273 884

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione di marchio comunitario spagnolo n. 291 655 del marchio denominativo «BIMBO», per prodotti della classe 30 e il marchio denominativo anteriore notoriamente conosciuto in Spagna e in Portogallo «BIMBO»

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 27 novembre 2013 — Bimbo/UAMI — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

(Causa T-638/13)

(2014/C 52/73)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bimbo, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: N. Fernández Fernández-Pacheco, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare in parte la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 25 settembre 2013, procedimento R 787/2012-4;
- condannare la controinteressata alle spese, qualora partecipasse al procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo, contenente gli elementi denominativi «Caffè KIMBO GOLD MEDAL» in rosso, oro, bianco e nero, per prodotti delle classi 30, 32 e 43 — domanda di marchio comunitario n. 4 037 909

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: la registrazione di marchio spagnolo n. 291 655 del marchio denominativo «BIMBO» per prodotti della classe 30 e il marchio denominativo anteriore notoriamente conosciuto in Spagna e Portogallo «BIMBO»

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento sul marchio comunitario.

Impugnazione proposta il 6 dicembre 2013 da Kari Wahlström avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 9 ottobre 2013, causa F-116/12, Wahlström/ Frontex

(Causa T-653/13 P)

(2014/C 52/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Kari Wahlström (Espoo, Finlandia) (rappresentante: avv. S. Pappas)

Controinteressata nel procedimento: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 9 ottobre 2013 che respinge il suo ricorso;
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado, in quanto la controversia è, ad avviso della ricorrente, matura per la decisione;
- condannare la controinteressata nel procedimento all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, la ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) con cui quest'ultimo ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto, da una parte, l'annullamento del suo rapporto informativo per l'anno 2010 e, dall'altra, una domanda di risarcimento danni.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal TFP, in quanto quest'ultimo ha giudicato che l'assenza di dialogo tra chi ha emesso la valutazione e la ricorrente, nel contesto dell'esercizio di valutazione per l'anno 2010, costituisca un'irregolarità procedurale non sostanziale (riguardo ai punti 38 e segg. della sentenza impugnata). La ricorrente fa valere che:
 - da un lato, il TFP ha travisato la giurisprudenza esistente;
 - d'altro lato, fondando la motivazione della sentenza impugnata sul contesto in cui il rapporto di valutazione era stato redatto e non soltanto sulla questione se l'intrattenimento di un dialogo formale fosse idoneo ad avere un effetto sul procedimento, il Tribunale ha ecceduto i margini del proprio controllo giurisdizionale violando quelli del potere discrezionale dell'amministrazione.
- 2) Secondo motivo, vertente su un errore di diritto commesso dal TFP, allorché quest'ultimo ha giudicato che l'assenza di fissazione di obiettivi per la prima parte dell'anno 2010 non costituisca un'irregolarità procedurale sostanziale, idonea a porre in discussione la validità del rapporto di notazione in questione (riguardo ai punti 50 e segg. della sentenza impugnata). La ricorrente afferma che:
 - da un lato, il TFP ha travisato le linee guida relative alla valutazione, in quanto queste ultime prevedevano l'obbligo di fissare nuovi obiettivi nel caso di un cambiamento di funzione dell'agente nel corso del periodo di riferimento;
 - d'altro lato, la descrizione delle mansioni assegnate alla ricorrente nelle sue nuove funzioni mediante il riferimento a documenti relativi all'attuazione e al funzionamento dell'ufficio operativo non implicherebbe in alcun modo che alla ricorrente fossero stati fissati obiettivi da raggiungere in rapporto a tali mansioni.

Impugnazione proposta il 16 dicembre 2013 dalla Corte dei conti dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 ottobre 2013, causa F-69/11, BF/Corte dei conti

(Causa T-663/13P)

(2014/C 52/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Corte dei conti dell'Unione europea (rappresentanti: T. Kennedy e J. Vermer, agenti)

Controinteressato nel procedimento: BF (Lussemburgo, Lussemburgo)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-69/11;
- accogliere le conclusioni presentate in primo grado dalla Corte dei conti, ossia respingere il ricorso in quanto infondato;
- condannare BF alle spese del presente procedimento e a quelle inerenti al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) ha erroneamente interpretato e applicato l'articolo 6 della decisione n. 45-2010, del 17 giugno 2010, riguardante le procedure di selezione dei capo unità e dei direttori;
- 2) Secondo motivo, vertente su uno snaturamento di un elemento di prova, commesso dal TFP quando ha considerato che i voti attribuiti ai candidati dal Comitato di preselezione costituissero un elemento di informazione che doveva essere contenuto nella relazione di quest'ultimo trasmessa all'Autorità che ha il potere di nomina (APN);
- 3) Terzo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti, poiché il TFP ha violato il suo obbligo di esaminare i fatti su cui si basa per dare fondamento alla sua constatazione di irregolarità del procedimento.

4) Quarto motivo, vertente su un difetto di motivazione e su un errore di diritto che lede all'unità della giurisprudenza in quanto il TFP ha statuito che l'irregolarità dovuta alla mancanza della motivazione richiesta dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 45-2010 per quanto attiene alla relazione del Comitato di preselezione è tale da comportare l'annullamento delle decisioni impugnate in primo grado.

Impugnazione proposta il 17 dicembre 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 7 ottobre 2013, causa F-97/12, Thomé/Commissione

(Causa T-669/13 P)

(2014/C 52/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Controinteressata nel procedimento: Florence Thomé (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 7 ottobre 2013, causa F-97/12, Thomé/Commissione;
- respingere il ricorso presentato dalla sig.ra Thomé nella causa F-97/12 in quanto irricevibile o, comunque, infondato;
- riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su una violazione della nozione di atto lesivo. La Commissione afferma, da un lato, che un atto già annullato dall'APN nell'ambito del procedimento di reclamo non può essere annullato in sede giurisdizionale e, dall'altro, che una decisione che accoglie una pretesa dell'interessata non può essere qualificata come atto lesivo (relativamente ai punti da 28 a 37 della sentenza impugnata).
- 2) Secondo motivo, vertente, da un lato, su un errore di diritto nel definire la portata del potere di controllo dell'APN e del Tribunale della funzione pubblica con riferimento alle decisioni delle commissioni esaminatrici, nonché del potere di controllo giurisdizionale del TFP e, dall'altro, su uno snaturamento dell'oggetto della controversia e su una violazione del principio del contraddittorio (relativamente ai punti da 50 a 52 della sentenza impugnata). La Commissione afferma che il TFP ha applicato alle decisioni sulle quali era chiamato a pronunciarsi, vale a dire talune decisioni dell'APN, un criterio di controllo giurisdizionale non adeguato, oltrepassando così i limiti del suo controllo giurisdizionale.

3) Terzo motivo, vertente su una violazione delle norme di diritto relative alla valutazione dell'esistenza di un diploma universitario a titolo del bando di concorso (relativamente ai punti da 56 a 58 della sentenza impugnata). La Commissione afferma che il TFP è incorso in un errore di diritto equiparando il valore professionale di un diploma al suo valore accademico e ritenendo che un diploma non ufficiale, quale quello rilasciato da un istituto privato di istruzione e che non gode di alcuna forma di riconoscimento del suo valore accademico, debba essere preso in considerazione dall'APN.

4) Quarto motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione in quanto il TFP non avrebbe chiarito in che modo, alla data di presentazione della sua candidatura, il diploma della ricorrente in primo grado sarebbe stato conforme al requisito previsto nel bando di concorso, se tale conformità è stata dimostrata soltanto successivamente, durante il procedimento di reclamo (relativamente ai punti 56, 57 e da 60 a 64 della sentenza impugnata).

5) Quinto motivo, vertente su errori di diritto laddove il TFP ha ritenuto che la ricorrente in primo grado abbia perduto una opportunità di essere assunta e dovesse ottenere il risarcimento (relativamente al punto 74 della sentenza impugnata).

Ricorso proposto il 17 dicembre 2013 — PAN Europe e Confédération paysanne/Commissione

(Causa T-671/13)

(2014/C 52/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) e Syndicat agricole Confédération paysanne (Bañolet, Francia) (rappresentante: B. Klooststra, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 9 ottobre 2013 con la quale la Commissione dichiara irricevibile:
 - la domanda di riesame interno del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139, pag. 12);

- la domanda di riesame interno dell'omissione della Commissione di vietare le sostanze clothianidin, tiametoxam e imidacloprid.
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

- 1) Primo motivo, secondo il quale la Commissione, nell'adottare la misura controversa, ha violato l'articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 (convenzione di Århus). Le disposizioni applicate dalla Commissione, cioè l'articolo 10 in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e h) del regolamento Århus⁽¹⁾, sono in contrasto con l'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Århus. L'illegittimità di tali disposizioni nel regolamento di Århus avrebbe dovuto indurre la Commissione a disapplicare i criteri indicati nella decisione controversa e a dichiarare ricevibile la domanda di riesame interno.
- 2) Secondo motivo, con il quale si deduce che la Commissione, nell'adottare la misura controversa, ha agito in violazione dell'obbligo ad essa incombente di agire in maniera il più possibile conforme alla convenzione. La Commissione avrebbe dovuto interpretare l'articolo 10 del regolamento Århus, e in particolare i termini «atto amministrativo» e «omissione amministrativa» in esso contenuti, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Århus e avrebbe dovuto trascurare la definizione illegittima contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere g) e h) del regolamento Århus. La Commissione, quindi, ha agito in violazione dell'articolo 10 del regolamento Århus e dell'obbligo di agire in maniera il più possibile conforme alla convenzione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

Ricorso proposto il 23 dicembre 2013 — Copernicus-Trademarks/UAMI — Bolloré (BLUECO)

(Causa T-684/13)

(2014/C 52/78)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Regno Unito) (rappresentanti: L. Pechan e S. Körber, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bolloré SA (Érgue Gaberic, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'8 ottobre 2013, procedimento R 2029/2012-1 e modificarla accogliendo il ricorso in quanto fondato e rigettando pertanto l'opposizione;
- condannare il convenuto Ufficio e la Bolloré SA alle spese, qualora quest'ultima partecipasse al procedimento, incluse quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BLUECO» per prodotti della classe 12 — domanda di marchio comunitario n. 9 724 675

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Bolloré SA

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «BLUECAR» per prodotti della classe 12 — marchio comunitario n. 4 597 621

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 23 dicembre 2013 — Copernicus-Trademarks/UAMI — Blue Coat Systems (BLUECO)

(Causa T-685/13)

(2014/C 52/79)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Copernicus-Trademarks Ltd (Borehamwood, Regno Unito) (rappresentanti: L. Pechan e S. Körber, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Blue Coat Systems, Inc. (Sunnyvale, Stati Uniti d'America)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) dell'8 ottobre 2013, procedimento R 2028/2012-1 e modificarla nel senso di ritenere fondato il ricorso e conseguentemente respingere l'opposizione;
- condannare il convenuto Ufficio e la Blue Coat Systems, Inc., qualora questa partecipasse al procedimento, alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «BLUECO», per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. 9 724 675

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Blue Coat Systems, Inc.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «BLUE COAT», per prodotti della classe 9 e servizi delle classi 38 e 42 — marchio comunitario n. 3 016 235

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2013 — Unibail Management/UAMI (Rappresentazione di due linee e quattro stelle)

(Causa T-686/13)

(2014/C 52/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Unibail Management (Parigi, Francia) (rappresentanti: L. Bénard, A. Rudoni, O. Klimis, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 settembre 2013, procedimento R 300/2013-2, nella parte in cui ha negato la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 10 940 161 per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 38, 41 e 42;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo formato da quattro stelle a cinque punte, precedute e seguite da una linea orizzontale, per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 e 43 — Domanda di marchio comunitario n. 10 940 161

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 75, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 13 dicembre 2013 — Unibail Management/UAMI (Rappresentazione di due linee e cinque stelle)

(Causa T-687/13)

(2014/C 52/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Unibail Management (Parigi, Francia) (rappresentanti: L. Bénard, A. Rudoni, O. Klimis, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare parzialmente la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 settembre 2013, procedimento R 299/2013-2, nella parte in cui ha negato la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 10 939 981 per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 38, 41 e 42;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo formato da cinque stelle a cinque punte, precedute e seguite da una linea orizzontale, per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 e 43 — Domanda di marchio comunitario n. 10 939 981

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 75, prima frase, del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 — Ricoh Belgio/ Consiglio

(Causa T-691/13)

(2014/C 52/82)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Ricoh Belgio NV (Vilvoorde, Belgio) (rappresentanti: N. Braeckvelt e A. de Visscher, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare ricevibile e fondato il ricorso;
- annullare la decisione del Consiglio del 29 ottobre 2013, di non aggiudicare il lotto 4 dell'appalto «*Acquisto e locazione di stampanti multifunzione in bianco e nero e servizi accessori di manutenzione nei locali utilizzati dal Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea — numero di riferimento 2013/S 83-138901*» alla Ricoh Belgium NV, bensì ad un'altra società;
- condannare il convenuto alle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di trasparenza ai sensi degli articoli 15 TFUE e 298 TFUE e violazione dell'articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 966/2012 ⁽¹⁾.

In concreto, il convenuto, benché ciò non sia stato indicato nel capitolato d'oneri applicabile, avrebbe sottoposto a verifica (la velocità del)le stampanti a partire dal momento di avvio delle medesime e non dal momento di massima efficienza del loro funzionamento. Pertanto le misurazioni/i valori nell'offerta della ricorrente si differenziano dalle misurazioni/dai valori risultanti dalle verifiche, che erano infine inferiori e comportavano quindi un risultato svantaggioso. La ricorrente non potrebbe controllare se gli apparecchi della sua concorrente siano stati sottoposti a verifica nelle medesime condizioni (svantaggiose). Inoltre, la convenuta avrebbe annotato e trasmesso alla ricorrente un calcolo e un risultato dopo la conclusione delle verifiche per detto criterio aggiuntivo (criterio C, «*valutazione tecnica degli apparecchi sulla base di verifiche*»). Tale risultato (vale a dire 41,2 %) si discosterebbe in definitiva dal risultato indicato nella tabella della decisione impugnata (vale a dire 38,61 %).

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione come risulta dall'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012 e dall'articolo 161, paragrafo 3, del regolamento delegato n. 1268/2012 ⁽²⁾ nonché dell'obbligo, quando vengono presentate le offerte, di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento n. 966/2012 e dell'articolo 149, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato n. 1268/2012.

Nelle precisazioni successivamente trasmesse alla ricorrente il convenuto avrebbe indicato di essere incorso originariamente in un errore. I risultati delle verifiche avrebbero dovuto essere confrontati con i parametri contenuti nel capitolato d'oneri (copiatura e stampa pari a 100 al minuto) e non con i parametri dell'offerta presentata dalla ricorrente (copiatura e stampa pari a 110 al minuto).

Anche se il convenuto ha spiegato la cosiddetta rettifica dei risultati finali con la circostanza che il risultato delle verifiche avrebbero dovuto essere valutati con riferimento ad una norma inferiore (confronto con 100 invece che con 110) la ricorrente sembrerebbe aver improvvisamente raggiunto in tal modo, in maniera incomprensibile e (matematicamente) illogica, inoltre senza alcun calcolo o giustificazione concreti, un risultato inferiore (38,61 punti invece di 41, 2 punti, mentre in un confronto con i parametri del capitolato d'oneri ci si sarebbe potuti aspettare un risultato più elevato di 44,3punti).

Alla luce della differenza complessivamente molto ridotta tra i due offerenti per il lotto 4, ovvero 90,81 punti per l'altra società rispetto a 89,67 punti per la ricorrente, se il calcolo fosse stato effettuato correttamente quest'ultima avrebbe presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag.1).

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 362, pag. 1).

**Ricorso proposto il 31 dicembre 2013 — ENAC/
Commissione e TEN-T EA**

(Causa T-695/13)

(2014/C 52/83)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (Roma, Italia) (rappresentanti: P. Garofoli, avvocato, e G. Palmieri, agente)

Convenute: Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA), Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la nota della Commissione Europea del 23 ottobre 2013 ref. Ares (203) 3321778 avente ad oggetto: «studio per lo sviluppo dell'intermodalità dell'Aeroporto Orio al Serio» con la quale ha pronunciato l'inizio della procedura per il rimborso di parte del contributo concesso per la realizzazione di detto studio e l'invio di una «debit note» per l'ammontare di 158 517,54 euro;
- La determinazione datata 18 marzo 2013 adottata dalla Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA), richiamata nella precedente nota del 23 ottobre 2013, ed avente ad oggetto la «Chiusura dell'azione 2009-IT-91407-S — Studio per lo sviluppo intermodale dell'Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio — Decisione della Commissione C(2010) 4456», nella parte in cui ha considerato non riconoscibili e, pertanto, non sovvenzionabili, i costi relativi alle attività 1, 2.1, 4, 5, 6 e 7, già da tempo espletate, richiedendo la restituzione dell'importo di Euro 158 517,54.

Motivi e principali argomenti

Le decisioni oggetto della presente causa sono quelle impugnate nelle cause T-270/13 e T-692/13, SACBO/Commissione e TEN-T EA.

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli fatti valere in queste cause.

**Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Meta Group/
Commissione**

(Causa T-696/13)

(2014/C 52/84)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Meta Group Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Bartolini, V. Colcelli e A. Formica, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Dichiarare l'illegittimità delle decurtazioni operate dalla Commissione sui contributi spettanti a META s.r.l.;
- E, per l'effetto, condannare la Commissione al pagamento a favore della ricorrente dell'ulteriore somma di 129 153,11 euro, oltre interessi di mora;
- Condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno consequenziale subito dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro le decisioni della Commissione che hanno ridotto il contributo inizialmente previsto per i progetti «BCreative», «Take-It-Up» e «Ecolink+», le cui convenzioni di sovvenzioni sono state concluse fra la ricorrente e la convenuta nell'ambito del «programma quadro per l'innovazione e la competitività (CIP) (2007-2013)».

Diverse decisioni riguardanti questi progetti sono state impuginate anche nelle cause T-471/12, T-34/13 e T-35/13, Meta Group/Commissione.

I motivi e principali argomenti fatti valere sono simili a quelli invocati in queste cause.

**Impugnazione proposta il 30 dicembre 2013 da Luigi
Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della
funzione pubblica 17 ottobre 2013 causa F-127/12,
Marcuccio/Commissione**

(Causa T-698/13 P)

(2014/C 52/85)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare *in toto* e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata;
- Rinviare la causa *de qua* al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente considera che l'ordinanza impugnata è palesemente ingiusta, iniqua ed illegittima per difetto assoluto de motivazione anche per carenza d'istruttoria, apoditticità, tautologia, arbitrarietà, snaturamento e travisamento di fatto, nonché errore di diritto.

Impugnazione proposta il 30 dicembre 2013 da Luigi Marcuccio avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 17 ottobre 2013 causa F-145/12, Marcuccio/Commissione

(Causa T-699/13 P)

(2014/C 52/86)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare *in toto* e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata;
- Rinviare la causa *de qua* al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli fatti valere nella causa T-698/13, Marcuccio/Commissione.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Bankia/Commissione

(Causa T-700/13)

(2014/C 52/87)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bankia, SA (Valencia, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo e A. Biondi)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui qualifica il pacchetto di misure che essa ritiene costituiscano il cosiddetto sistema spagnolo di locazione finanziaria (sistema español de arrendamiento financiero; in prosieguo: «SEAF») come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;
- in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, i quali identificano gli investitori dei gruppi spagnoli di interesse economico (in prosieguo: «GIE») come beneficiari degli asseriti aiuti e unici destinatari dell'ordine di recupero;
- in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero degli asseriti aiuti in violazione di principi generali del diritto dell'Unione;
- annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla legittimità di contratti privati tra gli investitori e altri enti, e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa di cui trattasi nella causa

T-515/13, Spagna/Commissione (GUUE C 336, pag. 29).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1) Primo motivo

- La ricorrente ritiene che la decisione impugnata, qualificando come aiuto di Stato l'asserito SEAF e le misure individuali che lo configurerebbero, violi l'articolo 107 TFUE. La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore nel valutare congiuntamente e nell'addebitare al Regno di Spagna un pacchetto di misure pubbliche e private autonome e indipendenti. La ricorrente nega altresì che le misure in oggetto siano atte a conferire ai loro asseriti beneficiari un vantaggio economico selettivo, così come il fatto che possano falsare la concorrenza tra detti beneficiari e altri enti, nonché la loro asserita incidenza sul commercio tra Stati membri.

2) Secondo motivo

- In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione, qualificando come nuovo aiuto invece che come aiuto esistente l'applicazione a casi determinati del sistema spagnolo di imposte sulla stazza, ha commesso un manifesto errore di diritto e una violazione degli articoli 107 e 108 TFUE. Dal momento che nel 2002 la Commissione ha approvato il sistema di imposte sulla stazza notificato dalla Spagna, qualora intendesse mettere in questione la sua applicazione avrebbe comunque dovuto farlo seguendo la procedura applicabile agli aiuti esistenti. La ricorrente ritiene che gli argomenti esposti nella decisione per difendere la tesi della sussistenza di un nuovo aiuto siano manifestamente infondati.

3) Terzo motivo

— Con il suo terzo motivo di annullamento la ricorrente deduce, in subordine, una violazione degli articoli 107 e 296 TFUE, dal momento che la Commissione fraintende, e in ogni caso non motiva adeguatamente, i motivi per cui enti quali la ricorrente (investitori in GIE che hanno realizzato operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della decisione) sono considerati beneficiari ultimi e unici delle misure controverse.

4) Quarto motivo

— In quarto luogo, la ricorrente sostiene, sempre in subordine, che l'ordine di recupero di cui all'articolo 4 della decisione impugnata viola il principio generale di certezza del diritto, in quanto introduce in maniera ingiustificata un limite temporale all'applicazione di tale principio.

5) Quinto motivo

— Nel suo quinto motivo di annullamento la ricorrente espone i motivi per cui la decisione impugnata, pronunciandosi sulla validità di clausole contrattuali contenute in contratti privati sottoscritti in base al diritto spagnolo tra gli investitori e altri enti privati, avrebbe violato anche il principio di attribuzione delle competenze, gli articoli 107 e 108 TFUE, l'articolo 14 del regolamento del Consiglio n. 659/1999 e l'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Asociación Española de Banca/Commissione

(Causa T-701/13)

(2014/C 52/88)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Asociación Española de Banca (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata nella parte in cui qualifica il pacchetto di misure che essa ritiene costituiscono il cosiddetto sistema spagnolo di locazione finanziaria come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

— in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, i quali identificano gli investitori dei gruppi spagnoli di interesse economico («GIE») come beneficiari degli asseriti aiuti e unici destinatari dell'ordine di recupero;

— in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero degli asseriti aiuti;

— annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla legittimità di contratti privati tra gli investitori e altri enti, e

— condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Unicaja Banco/Commissione

(Causa T-702/13)

(2014/C 52/89)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Unicaja Banco, SA (Málaga, Spagna) (avv.ti J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo e A. Biondi)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata nella parte in cui qualifica il pacchetto di misure che essa ritiene costituiscono il cosiddetto sistema spagnolo di locazione finanziaria come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

— in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, i quali identificano gli investitori dei gruppi spagnoli di interesse economico («GIE») come beneficiari degli asseriti aiuti e unici destinatari dell'ordine di recupero;

— in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero degli asseriti aiuti;

— annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla legittimità di contratti privati tra gli investitori e altri enti, e

— condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Liberbank/Commissione

(Causa T-703/13)

(2014/C 52/90)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Liberbank, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui qualifica il pacchetto di misure che essa ritiene costituiscano il cosiddetto sistema spagnolo di locazione finanziaria come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;
- in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, i quali identificano gli investitori dei gruppi spagnoli di interesse economico («GIE») come beneficiari degli asseriti aiuti e unici destinatari dell'ordine di recupero;
- in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero degli asseriti aiuti;
- annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla legittimità di contratti privati tra gli investitori e altri enti, e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Banco de Sabadell e Banco Gallego/Commissione

(Causa T-704/13)

(2014/C 52/91)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Banco de Sabadell, SA (Sabadell, Spagna) e Banco Gallego, SA (Santiago de Compostela, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui qualifica il pacchetto di misure che essa ritiene costituiscano il cosiddetto sistema spagnolo di locazione finanziaria come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;
- in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, i quali identificano gli investitori dei gruppi spagnoli di interesse economico («GIE») come beneficiari degli asseriti aiuti e unici destinatari dell'ordine di recupero;
- in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero degli asseriti aiuti;
- annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla legittimità di contratti privati tra gli investitori e altri enti, e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Catalunya Banc/Commissione

(Causa T-705/13)

(2014/C 52/92)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Catalunya Banc, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui qualifica il pacchetto di misure che essa ritiene costituiscano il cosiddetto sistema spagnolo di locazione finanziaria come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;
- in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, i quali identificano gli investitori dei gruppi spagnoli di interesse economico («GIE») come beneficiari degli asseriti aiuti e unici destinatari dell'ordine di recupero;
- in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero degli asseriti aiuti;
- annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla legittimità di contratti privati tra gli investitori e altri enti, e
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2013 — Lico Leasing e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reversión/Commissione

(Causa T-719/13)

(2014/C 52/93)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Lico Leasing, SA (Madrid, Spagna) e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reversión, SA (Madrid) (rappresentanti: M. Sánchez e M. Merola, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione, per aver essa errato nel ritenere il SEAF come un sistema di aiuti di Stato da cui traggono beneficio la AIE e i suoi investitori e per vizi di motivazione;
- in subordine, annullare l'ordine di recupero degli aiuti concessi attraverso il SEAF, in quanto contrario ai principi generali dell'ordinamento giuridico dell'Unione;

- in subordine, annullare l'ordine di recupero nella parte relativa al calcolo dell'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare, nella misura in cui impedisce alla Spagna di determinare la formula per il calcolo di detto importo nel rispetto dei principi generali applicabili al recupero di aiuti di Stato, e
- rimborsare alle ricorrenti la totalità delle spese relative al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa di cui alla causa T-515/13, Spagna/Commissione (GU C 336, pag. 29)

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 296 del TFUE
 - La misura di cui trattasi soddisfa il presupposto della selettività: da un lato, la decisione erra nel riconoscere una selettività settoriale tutte le volte che la misura oggetto della decisione si trovava aperta a investitori che operano in tutti i settori dell'economia e, dall'altro, la decisione erra nel concludere che un procedimento di autorizzazione preventiva possa concedere selettività senza tenere in considerazione che tale autorizzazione preventiva era giustificata dalla complessità della misura di cui trattasi e, in ogni caso, la stessa non riguarda le qualità dei presunti beneficiari;
 - La misura di cui trattasi soddisfa i presupposti di distorsione della concorrenza e di pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri; in particolare, la decisione non spiega in che modo il presunto aiuto di Stato avrebbe un effetto sui mercati indicati e si limita a dare per certo tale fatto senza dimostrarlo.

Allo stesso tempo, la seconda parte di questo motivo di annullamento verte sul fatto che la decisione pecca di un difetto di motivazione, in quanto non spiega perché il beneficio avuto dai presunti beneficiari costituisce aiuto di Stato, dal momento che tali beneficiari hanno partecipato soltanto al beneficio ottenuto dagli armatori che, come riconosce la stessa Commissione, non è aiuto di Stato.

- 2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 14 del regolamento n. 659/1999 del Consiglio
 - L'ordine di recupero contenuto negli articoli 4, 5 e 6 della decisione deve essere annullato, n applicazione dei seguenti principi generali del diritto dell'Unione:
 - il principio del legittimo affidamento, in particolare perché la lettera inviata dal Commissario Kroes nel 2009 ha generato legittimo affidamento tra gli operatori sulla legittimità del SEAF.

- il principio della certezza del diritto, in subordine, nel caso in cui non si ritenga che l'ordine di recupero sia contrario al principio del legittimo affidamento, dal momento che determinate circostanze hanno fatto sì che l'ambiguità della legittimità del SEAF inizialmente generata dalla decisione Brittany Ferries si diffondesse e intensificasse durante la vigenza del SEAF.
- 3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali applicabili al recupero di aiuti di Stato
- la decisione impugnata non rispetta i principi generali applicabili al recupero di aiuti di Stato, in quanto essa potrebbe portare ad esigere dai beneficiari il recupero di un importo maggiore al presunto aiuto di cui hanno effettivamente beneficiato.

Ricorso proposto il 7 gennaio 2014 — Aluminios Cortizo e Cortizo Cartera/Commissione

(Causa T-1/14)

(2014/C 52/94)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Aluminios Cortizo, SAU (Extramundi, Spagna) e Cortizo Cartera, SL (Extramundi, Spagna) (rappresentante: A. Beiras Cal, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare in toto l'atto giuridico;
- in subordine, annullare l'ordine di restituzione degli aiuti, e
- in subordine, quantificare gli aiuti da restituire conformemente al beneficio effettivo e netto dell'investitore.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa di cui alla causa T-515/13, Spagna/Commissione (GU C 336, pag. 29)

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

- 1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107 TFUE, considerata l'assenza di selettività e di distorsione dell'aiuto all'investitore.
- 2) Secondo motivo vertente sulla violazione dell'articolo 296, paragrafo 2, del TFUE, considerata l'assoluta mancanza di motivazione nell'esclusione dell'armatore e/o cantiere navale come destinatario della parte maggiore degli aiuti.

- 3) Terzo motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità — insieme a quello della scomparsa del beneficio — per aver esatto dall'investitore la devoluzione di un aiuto trasferito ad un terzo.
- 4) Quarto motivo vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, avendo la Commissione, attraverso lettere del Commissario e attraverso la sua inerzia, creato un legittimo affidamento sulla legittimità del «SEAF».
- 5) Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto la imposizione del dovere di devolvere un aiuto non percepito/trasferito dall'investitore costituisce una confisca priva di alcun titolo giuridico.
- 6) Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento, in quanto le misure dichiarate incompatibili sono state ammesse in casi precedenti.

Ricorso proposto il 1° gennaio 2014 — Caixabank/Commissione

(Causa T-2/14)

(2014/C 52/95)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Caixabank SA (Barcellona, Spagna) (rappresentanti: avv.ti J.L. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero e A. Lamadrid de Pablo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata nella parte in cui qualifica il pacchetto di misure che essa ritiene costituiscano il cosiddetto sistema spagnolo di locazione finanziaria come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;
- in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, i quali identificano gli investitori dei gruppi spagnoli di interesse economico («GIE») come beneficiari degli asseriti aiuti e unici destinatari dell'ordine di recupero;
- in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero degli asseriti aiuti;
- annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla legittimità di contratti privati tra gli investitori e altri enti, e

— condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli dedotti nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.

Ricorso proposto il 2 gennaio 2014 — Anudal Industrial/Commissione

(Causa T-3/14)

(2014/C 52/96)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Anudal Industrial, SL (Badalona, Spagna) (rappresentanti: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco e J. Corral García, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli da 1 a 6 della decisione;
- in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione, in quanto ordina il recupero degli aiuti, e
- condannare la Commissione a pagare tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa della causa T-515/13, Commissione/Spagna.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su vizi sostanziali di forma della decisione e violazione degli articoli 20, 21 e 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, essendo essa stata dettata in esito ad un procedimento d'indagine in cui si sono verificate irregolarità sostanziali.
- 2) Secondo motivo, vertente su un errore di diritto per violazione degli articoli 107 TFUE e 108 TUE, per aver considerato che le misure oggetto del presente procedimento configurino un aiuto di Stato senza che ne sia stato dimostrato il carattere selettivo.
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore di diritto per violazione degli articoli 107 TFUE e 108 TUE, per aver considerato che le misure oggetto del presente procedimento configurino un aiuto di Stato senza che sia stato dimostrato che le misure contemplate incidano sul commercio comunitario.
- 4) Quarto motivo, vertente su un errore di diritto per violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e per difetto di

motivazione, per aver affermato la sussistenza di un aiuto di Stato qualificando i raggruppamenti di interessi economici e i loro investitori quali beneficiari, senza che lo stesso accordi loro vantaggi competitivi né incida sugli scambi comunitari nei loro rispettivi settori.

- 5) Quinto motivo, vertente su un errore di diritto nell'aver ordinato il recupero dell'eventuale aiuto in violazione dei principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e della parità di trattamento, nonché dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999.

Ricorso proposto il 2 gennaio 2014 — Industrias Ponsa/Commissione

(Causa T-4/14)

(2014/C 52/97)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Industrias Ponsa, SA (Manresa-Barcellona, Spagna) (rappresentanti: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco e J. Corral García, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli da 1 a 6 della decisione
- in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione, in quanto ordina il recupero degli aiuti, e
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese del processo

Motivi e principali argomenti

I motivi e gli argomenti principali sono gli stessi dedotti nella causa T-3/14, Anudal Industrial/Commissione

Ricorso proposto il 2 gennaio 2014 — Anudal/Commissione

(Causa T-5/14)

(2014/C 52/98)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Anudal, SL (Badalona, Spagna) (rappresentanti: J. García Muñoz, J. Jiménez-Blanco e J. Corral García, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli da 1 a 6 della decisione;
- in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione, in quanto ordina il recupero degli aiuti, e
- condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese del processo.

Motivi e principali argomenti

- I motivi e gli argomenti principali sono gli stessi dedotti nella causa T-3/14, Anudal Industrial/Commissione

Ricorso proposto il 3 gennaio 2014 — Inditex y Naviera Nebulosa de Omega/Commissione

(Causa T-10/14)

(2014/C 52/99)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spagna) e Naviera Nebulosa de Omega, AIE (Las Palmas de Gran Canaria, Spagna) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero, A. Lamadrid de Pablo e A. Biondi, abogados)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata, in quanto qualifica il complesso di misure che a suo avviso configurano il cosiddetto sistema spagnolo di leasing fiscale quale aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;
- in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che identificano gli investitori delle AIE quali beneficiari degli asseriti aiuti e come unici destinatari dell'ordine di recupero;
- in subordine, annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, in quanto ordina il recupero degli asseriti aiuti;
- annullare l'articolo 4 della decisione impugnata, nella misura in cui si pronuncia sulla legittimità dei contratti privati tra gli investitori e altre entità, e
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono gli stessi invocati nella causa T-700/13, Bankia/Commissione.

Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 — Simet/Commissione

(Causa T-15/14)

(2014/C 52/100)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Simet SpA (Rossano Calabro, Italia) (rappresentanti: A. Clarizia e P. Clarizia, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la Decisione della Commissione del 2 ottobre 2013 — C(2013) 6251 final — relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dell'articolo 62 dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo — Aiuto di Stato SA.33.037 (2012/C) — Italia — Compensazione di SIMET S.p.A. per l'esercizio di servizi di trasporto pubblico dal 1987 al 2003.
- Condannare la Commissione al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la Decisione della Commissione europea del 2 ottobre 2013 — C(2013) 6251 final, secondo cui i pagamenti di compensazione a favore di SIMET, attribuiti da una sentenza del Consiglio di Stato italiano e notificati dalle autorità nazionali, costituirebbero un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e che tale misura non sarebbe stata dispensata dall'obbligo di notifica preventiva in base all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1191/69.

La SIMET sottolinea a questo riguardo che la controversia decisa dal giudice nazionale riguardava il risarcimento del danno subito dalla Ricorrente per i profili di illegittimità che avevano caratterizzato gli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) in relazione all'esercizio delle attività di servizio pubblico di trasporto interregionale su gomma rese nel periodo compreso tra il 1987 e il 2003.

A sostegno delle proprie conclusioni, la Ricorrente fa valere:

- 1) l'incompatibilità della normativa interna, sulla base della quale il MIT aveva disciplinato l'attività d'impresa della SIMET, nel periodo preso in esame dalla sentenza del Consiglio di Stato, con il Regolamento (CEE) n. 1191/69, il quale, a seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento (CEE) n. 1893/91, vietava agli Stati membri di assoggettare le imprese che, al pari della SIMET, svolgono servizio di trasporto interregionale di persone su autobus, a qualsiasi obbligo di servizio pubblico;
- 2) che, a differenza di quanto sostenuto dalla Commissione, SIMET era assoggettata ad obblighi di servizio pubblico, in quanto gli atti autoritativi di concessione adottati dal MIT, per la fornitura di servizi interregionali di trasporto passeggeri tramite autobus, in conformità a quanto richiesto dalla normativa italiana, hanno chiaramente eliminato qualsiasi autonomia di SIMET nello svolgimento della propria attività imprenditoriale in quanto direttamente conformata ed imposta dall'amministrazione;
- 3) la violazione dei principi in materia di risarcibilità del danno subito dai privati per violazione del diritto UE, principi in base ai quali se un'autorità di uno Stato membro adotta un provvedimento amministrativo di sua competenza in contrasto con quanto stabilito dal diritto dell'Unione, ne deriva in capo alla stessa l'obbligo del risarcimento del danno a suo carico nei confronti del destinatario del provvedimento, stante la sua illiceità;
- 4) in ogni caso, nessun aiuto di Stato è stato concesso a SIMET, in quanto il metodo di determinazione degli importi che le vanno riconosciuti a titolo di risarcimento dei danni, mediante rinvio ai criteri di cui al Regolamento (CEE) n. 1191/69, per l'attività di trasporto su gomma onerati da obblighi di servizio pubblico che ha esercitato nel periodo 1987-2003 è tale da escludere qualsiasi rischio di sovra compensazione a favore di SIMET, rappresentando la mera contropartita dei costi aggiuntivi sostenuti dalla Società per l'assolvimento dei suddetti obblighi, che le sono stati imposti in modo illecito.

Ordinanza del Tribunale del 7 gennaio 2014 — Lifted Research e LRG Europe/UAMI — Fei Liangchen (Lr geans)

(Causa T-390/12) ⁽¹⁾

(2014/C 52/101)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 355 del 17.11.2012.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — ZZ e ZZ/ Commissione

(Causa F-114/13)

(2014/C 52/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e ZZ (rappresentanti: avv.ti A. Salerno e B. Cortese)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina con cui quest'ultima si rifiuta di riconoscere la legittimità della decisione del comitato locale del personale di Lussemburgo recante revoca del mandato attribuito al fine di rappresentarlo nell'ambito del comitato centrale del personale della Commissione.

Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina con cui quest'ultima si rifiuta di riconoscere la legittimità della decisione del comitato locale del personale di Lussemburgo recante revoca del mandato attribuito al fine di rappresentarlo nell'ambito del comitato centrale del personale della Commissione;

— condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 9 dicembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-118/13)

(2014/C 52/103)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento del rapporto di evoluzione della carriera relativo al periodo compreso tra il 1° luglio 2001 e il 31 dicembre 2002 e l'annullamento dei punti di merito attribuiti nell'esercizio di promozione 2003.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare il rapporto di evoluzione della carriera (REC/CDR) del ricorrente per il periodo 1° luglio 2001 — 31 dicembre 2002;

— in subordine, annullare i punti di merito del ricorrente per l'esercizio di promozione 2003 in quanto non corrispondono al livello della media dei punti attribuiti al personale del suo grado nell'ambito di questo stesso esercizio;

— condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 16 dicembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-121/13)

(2014/C 52/104)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti D. de Abreu Caldas e J.-N. Louis)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento delle decisioni relative al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente nel regime pensionistico dell'Unione che applica le nuove DGE relative agli articoli 11 e 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari.

Conclusioni della parte ricorrente

— annullare la decisione del 15 aprile 2013 recante il calcolo della liquidazione dei suoi diritti a pensione acquisiti anteriormente alla sua entrata in servizio alla Commissione;

— condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2013 — ZZ/Europol

(Causa F-122/13)

(2014/C 52/105)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti J. Kempeners e M. Itani)

Convenuto: Ufficio europeo di polizia (Europol)

— condannare la Commissione alle spese.

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell'Europol di non rinnovare il contratto della ricorrente per un periodo indeterminato e condanna dell'Europol al pagamento della differenza tra la retribuzione che avrebbe potuto continuare a percepire presso l'Europol e qualsiasi diversa compensazione che lei avrà effettivamente percepito.

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione adottata dall'Europol il 6 maggio 2013 con la quale quest'ultimo informa la ricorrente che non procederà a rinnovare il suo contratto a durata determinata che si concluderà il 31 ottobre 2013;

— condannare l'Europol a corrispondere alla ricorrente la differenza tra, da un lato, l'importo della retribuzione che le sarebbe spettata se avesse continuato ad esercitare le sue funzioni presso di esso e, dall'altro, l'importo della retribuzione, degli onorari, dell'indennità di disoccupazione o di qualsiasi diversa compensazione sostitutiva che ella ha effettivamente percepito dal 1° ottobre 2013 in sostituzione della retribuzione che percepiva presso l'Europol;

— condannare l'Europol alle spese.

Ricorso proposto il 18 dicembre 2013 — ZZ/Commissione

(Causa F-123/13)

(2014/C 52/106)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. P. Joassart)

Convenuta: Commissione

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione di risolvere il contratto della ricorrente in quanto agente contrattuale con effetto immediato.

Conclusioni della parte ricorrente

— annullare la decisione di licenziamento, notificata con lettera del 7 marzo 2013;

Ricorso proposto il 19 dicembre 2013 — ZZ/Parlamento

(Causa F-124/13)

(2014/C 52/107)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: C. Bernard-Glanz, lawyer)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell'Autorità investita del potere di nomina recante rigetto della domanda di assistenza presentata dal ricorrente.

Conclusioni del ricorrente

— Annullare la decisione controversa e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

— condannare il convenuto a versare al ricorrente un importo pari a EUR 50 000, a titolo di risarcimento dei danni morali, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale fino alla data di liquidazione definitiva;

— condannare il convenuto a versare al ricorrente un quarto delle spese mediche sostenute dal ricorrente in relazione al peggioramento del suo stato di salute, a titolo di risarcimento del danno materiale subito, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale fino alla data di liquidazione definitiva;

— condannare il convenuto alle spese.

Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 — ZZ/Commissione

(Causa F-1/14)

(2014/C 52/108)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'EPSO di non ammettere il ricorrente alla fase di valutazione a causa del suo livello di studi che non corrisponde a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma e in rapporto con la natura delle funzioni o a una formazione/qualifica professionale in rapporto con la natura delle funzioni e di livello equivalente.


Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della commissione giudicatrice del 3 ottobre 2013;
 - condannare la convenuta a risarcire al ricorrente il danno morale da esso subito per un importo pari a EUR 1 000.
 - statuire su spese e onorari e, tenuto conto del carattere vessatorio della decisione di diniego della convenuta, condannare la Commissione al loro pagamento.
-

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (<i>segue</i>)	Pagina
2014/C 52/94	Causa T-1/14: Ricorso proposto il 7 gennaio 2014 — Aluminios Cortizo e Cortizo Cartera/Commissione	49
2014/C 52/95	Causa T-2/14: Ricorso proposto il 1 ^o gennaio 2014 — Caixabank/Commissione	49
2014/C 52/96	Causa T-3/14: Ricorso proposto il 2 gennaio 2014 — Anudal Industrial/Commissione	50
2014/C 52/97	Causa T-4/14: Ricorso proposto il 2 gennaio 2014 — Industrias Ponsa/Commissione	50
2014/C 52/98	Causa T-5/14: Ricorso proposto il 2 gennaio 2014 — Anudal/Commissione	50
2014/C 52/99	Causa T-10/14: Ricorso proposto il 3 gennaio 2014 — Inditex y Naviera Nebulosa de Omega/Commissione	51
2014/C 52/100	Causa T-15/14: Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 — Simet/Commissione	51
2014/C 52/101	Causa T-390/12: Ordinanza del Tribunale del 7 gennaio 2014 — Lifted Research e LRG Europe/UAMI — Fei Liangchen (Lr geans)	52

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 52/102	Causa F-114/13: Ricorso proposto il 29 novembre 2013 — ZZ e ZZ/Commissione	53
2014/C 52/103	Causa F-118/13: Ricorso proposto il 9 dicembre 2013 — ZZ/Commissione	53
2014/C 52/104	Causa F-121/13: Ricorso proposto il 16 dicembre 2013 — ZZ/Commissione	53
2014/C 52/105	Causa F-122/13: Ricorso proposto il 17 dicembre 2013 — ZZ/Europol	53
2014/C 52/106	Causa F-123/13: Ricorso proposto il 18 dicembre 2013 — ZZ/Commissione	54
2014/C 52/107	Causa F-124/13: Ricorso proposto il 19 dicembre 2013 — ZZ/Parlamento	54
2014/C 52/108	Causa F-1/14: Ricorso proposto il 6 gennaio 2014 — ZZ/Commissione	54



EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT